PERFICE MUNUS!

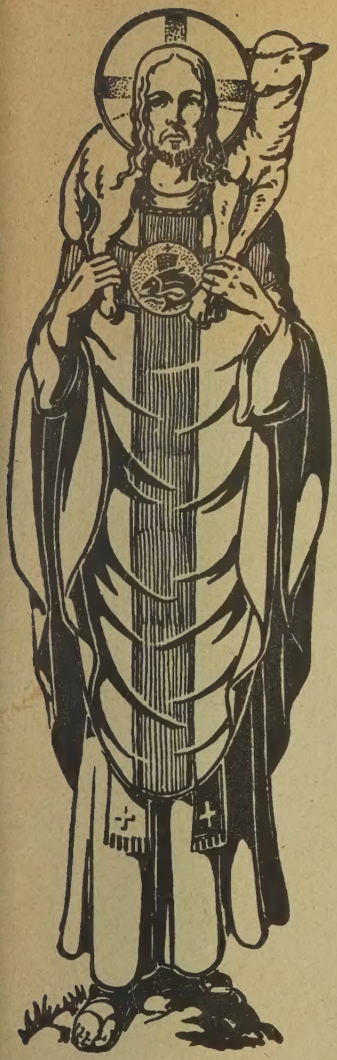

BARTOLI

Rassegna mensile di formazione e vita pastorale

Direzione e Amministrazione:
L.I.C.E. - Via Assarotti 10 - Torino

ATTIVITÀ SACERDOTALE

Atti della Sede Ap. - « Motu Proprio » di S.S. Giovanni XXIII sulla Pont. Commis. per la Cinematogr., la Radio e la Telev. - Le Indulg. Apost. concesse da Giovanni XXIII (P. Boschi, S.J.) - De recitazione radiophonica SS. Rosari B.M.V. . *pag.* 255

Sacra Teologia - L'insegnamento di Pio XII sugli offerenti del Sacrificio Eucaristico (D. D. Bertetto, S.D.B.) . . *pag.* 265

Sacra Liturgia - Incertezze nelle leggi liturgiche (P. B. da Gangi) - Funzioni liturgiche - Suono dell'organo e fiori - Genuflessione o inchino - Fiori di plastica - Segno di Croce - Te Deum alle Quarantore - Tovaglie per la Messa - Omissione della Sequenza - Novizio che fa da Suddiacono - Purificazione della Pisside - Distribuzione della Comunione - Collette dell'Ordinario - A proposito di un decreto - Esposizione di Immag. *pag.* 271

Teologia Morale - Casus de iniusta damnificatione (D. A. Gennaro, S.D.B) - Dispensa o causa scusante dal precetto dell'astinenza? (P. A. Boschi, S.J.) - Celebrante non digiuno - Conservazione dell'Eucaristia - Confessionali per le Religiose (Mons. D. Venditti) . . *pag.* 280

Diritto Canonico - Delegatio potestatis assistendi matrimoniis (L. Bender) - L'art. 34 del trentenne Concordato - Segrete istruttorie - In tema di precedenza . *pag.* 295

Il Clero e le Leggi Civili - Criteri nelle Assic. Soc. - Fognature e bevande vinose - Sacristi e Prev. Soc. - Tassa abitabilità - Registr. contratti affitti terreni - Imp. Entr. ed affitti - Abbon. imposta materiali - Canoni, censi, affrancazione - Imp. sui materiali da costruzione - Tasse, ruoli, prescrizione (D. P. Biennati) *pag.* 300

Esperienze Pastorali - La « Religione » del mondo rurale (D. Angiolini) . *pag.* 310

SUSSIDI PASTORALI

Schemi per Vangeli: Dalla Dom. V d. Pentecoste alla Festa di S. Pietro (G. L.) *pag.* 313

Anno XXXIV - 1 Maggio 1959 - N. 5 *Sped. abb. post. Gr. III*

EDIZIONI L.I.C.E. - R. BERRUTI & C. - TORINO

NUOVA RISTAMPA - 3ª Edizione

Dott. P. BARBET

La Passione di N.S. Gesù Cristo secondo il chirurgo

Versione del Dr. G. Bellardo - III ediz. riv.

In-8, pag. 244, con 32 illustraz. - L. 800

SOMMARIO: Presentazione — I. LA SINDONE: a) Storia; b) La S. e i Papi; c) Descrizione: tela, bruciature, pieghe, impronte corporali e sanguinee; d) Fotografie, tecnica, risultati, conclusioni; e) Formazione delle impronte. — II. ARCHEOLOGIA E CROCIFISSIONE: a) Usi; b) Strumenti; c) Modalità; d) Spiegazione dei Vangeli con l'Archeologia. — III. CAUSE DELLA MORTE: a) Preparatorie; b) Determinanti. — IV. SOFFERENZE PRELIMINARI: a) Generalità; b) Sevizie della notte e al pretorio; c) Flagellazione; d) Incoronazione di spine; e) Trasporto della Croce. — V. VI. VII. PIAGHE DELLE MANI, DEI PIEDI, DEL CUORE. — VIII. IX. DEPOSIZIONE E SEPOLTURA. — X. IL CROCIFISSO DI VILLANDRE. — XI. CONCLUSIONI. — XII. LA PASSIONE CORPORALE DI GESÙ.

Questo lavoro che esce oggi nella sua terza edizione italiana, riveduta sulla quinta edizione francese, è la dimostrazione della importanza che vanno assumendo gli studi religiosi e prova anche il bisogno che sentono le anime di ritornare alle fonti della Redenzione umana, per ripresentare a se stesse le circostanze della Passione e della Morte del Cristo e trarne dalla loro meditazione motivo di rinnovamento spirituale

Il Barbet — nella prefazione al suo volume che ebbe la fortuna di essere tradotto integralmente oltre che in italiano anche in tedesco, in inglese, in olandese, e per alcuni capitoli, in spagnolo — ha fatto rilevare lo spirito col quale egli ha composto quest'opera.

Partito da una posizione critica e diffidente circa l'autenticità della Sindone, si è poi trovato dinanzi ad una tale imponenza di prove, che ha dovuto infine entusiasticamente aderire alla evidente realtà che la Sindone di Torino è il vero Lenzuolo che ha accompagnato nel sepolcro il Redentore, e farsene strenuo difensore.

Fondato su di un'ampia e sicura conoscenza di tutti i problemi scientifici, che volta a volta gli si venivano profilando, e che egli approfondiva con l'ausilio di testi antichi e recenti e con gli studi numerosi di altri valenti scienziati in archeologia, esegesi biblica, filologia, matematica, fisica, chimica, tecnologia e storia, egli, medico-chirurgo che alla scienza sua specifica aveva appoggiato la diuturna esperienza di laboratorio e di ospedale, per la spinta stessa delle sue ricerche e delle conclusioni cui esse lo portavano, ha superato lo studioso ed il ricercatore, per lasciarsi prendere dallo sgomento, dalla compassione e dalla commozione per le sofferenze immense cui il Cristo era stato sottoposto nella Sua Passione e nella Sua Morte.

Tutta l'opera sua ne è come pervasa, ed in certe parti sale al massimo grado della più intensa commozione. Anche il lettore è come preso da siffatto sentimento, e più volte è costretto a soffermarsi, per riprendere dopo qualche istante, non prima di aver seriamente riflettuto sull'infinito amore di un Dio fatto uomo. Egli vi trova la documentazione che Gesù è morto *quando*, *come* e *perchè* lo ha voluto, e quanto inenarrabili siano state le sofferenze fisiche e morali che dall'Orto del Getsemani Lo hanno accompagnato al Calvario .

E quando dall'alto della Croce pronuncia il Suo « consummatum est », risulta evidente che il termine di quelle sofferenze è la fine di un'èra ed il principio di un'altra, il completamento della Redenzione in tutte le sue fasi più dolorose, che il sacrificio è compiuto, che l'umanità è salva.

La descrizione di quelle sofferenze è così efficace, che non stupisce come alla conferenza — durante la quale l'Autore le esponeva commosso — i 300 Seminaristi di Issy le Moulineaux siano giunti alle lacrime.

E' infatti una vera e propria meditazione, esposta non con frasi roboanti ed immagini ampollose e metaforiche, ma con la semplicità dei fatti e dell'esposizione che conquidono e convincono.

Abbiamo tutti davanti alla memoria certe prediche sulla Passione di Cristo nel Venerdì Santo, le quali anzichè stimolare alla commiserazione ed alla compunzione, lasciano il tempo che trovano, senza alcuna traccia di bene per l'avvenire e di promessa di miglior vita. Oh! come sarebbe certo più efficace la semplice lettura dell'ultimo capitolo di questo libro!

Il ripetersi delle edizioni di questo volume è una chiara dimostrazione che non solo un sempre maggior numero di studiosi si appassiona al problema della Sindone, la quale « è ancora avvolta da molto mistero e nell'avvenire ci riserberà senza dubbio molte sorprese » (*Pio XI*), ma che dalla meditazione e devozione di « questo testimonio della Passione di Gesù » (*Pio XII*), sorgerà una « sempre più intensa religiosa pietà a contatto di questa preziosa Reliquia » (*Giovanni XXIII*).

Anno XXXIV - 1 Maggio 1959 Sped. in abb. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE

RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

"Motu proprio" di Sua Santità Giovanni XXIII sulla Pontificia Commissione per la Cinematografia la Radio e la Televisione

Giovanni Papa XXIII
A perpetua memoria

Il compito di Buon Pastore di tutto il gregge di Dio, che, dall'inizio del Nostro Pontificato, « Ci sta a cuore in maniera specialissima » (cfr. *A.A.S.*, vol. L, pag. 886), mentre Ci rende costantemente attenti ad ogni necessità della Chiesa, Ci spinge anche a considerare con particolare sollecitudine tutti i fattori della civiltà moderna che influiscono sulla vita spirituale dell'uomo; tra questi si devono annoverare la radio, la televisione e il cinema.

Già il Nostro Predecessore Pio XII, di immortale memoria, ha ripetutamente, con solenni Documenti e Discorsi, richiamato ai fedeli e a tutti gli uomini di retta intenzione il grave dovere che li impegna a utilizzare queste mirabili tecniche di diffusione in modo conforme al provvidenziale piano di Dio e alla dignità dell'uomo, al cui perfezionamento devono servire.

A tale scopo il medesimo Predecessore Nostro ha voluto « istituire nella Curia Romana un'apposita Commissione » (*A.A.S.*, vol. LXIX, pag. 768), alla quale ha affidato la fedele esecuzione dei provvedimenti e delle disposizioni contenute nella Lettera Enciclica « *Miranda prorsus* », circa le questioni attinenti alla fede, alla morale ed alla disciplina ecclesiastica, nel settore della radio, della televisione e del cinema (*ibidem*, pag. 805).

Sensibili ai gravi problemi che nel campo della moralità pubblica, della propagazione delle idee e dell'educazione della gioventù vengono proposti dalle summenzionate tecniche audiovisive di diffusione, che tanta influenza esercitano sulle anime, desideriamo far Nostre e confermare le esortazioni e le disposizioni dello stesso Nostro Antecessore e contribuire a rendere positivi strumenti di bene quei mezzi che la divina Bontà ha messo a disposizione degli

uomini. Sono ben note infatti le grandi possibilità che tanto il cinema quanto la radio e la televisione offrono per la diffusione di una più alta cultura, di un'arte degna del suo nome e soprattutto della verità.

Essendo Patriarca di Venezia, abbiamo talvolta accolto intorno a Noi e paternamente esortato esponenti dell'arte e dell'industria cinematografica e dopo l'elevazione, per arcano disegno della Divina Provvidenza, al Sommo Pontificato, abbiamo voluto esprimere la Nostra benevolenza ai responsabili della radio, della televisione e del cinema (cfr. Lettera della Segreteria di Stato, n. 117, del 4 novembre 1958, al Presidente della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione), non tralasciando poi di profittare di ogni propizia occasione per incoraggiarli alla fedeltà all'ideale cristiano della loro professione.

Dobbiamo tuttavia deplorare con animo addolorato i pericoli e i danni morali che non raramente vengono provocati da spettacoli cinematografici e da trasmissioni radiofoniche e televisive che attentano alla morale cristiana e alla stessa dignità dell'uomo.

Rivolgiamo pertanto a ciascuno dei responsabili di tali produzioni o trasmissioni il Nostro paterno ed insistente ammonimento di seguire sempre i dettami di una retta e delicata coscienza, come conviene a chi è investito del gravissimo compito di educare.

Nello stesso tempo affidiamo nuovamente alla vigilanza e alla esperimentata sollecitudine dei Nostri Venerabili Fratelli Arcivescovi e Vescovi le varie forme di apostolato raccomandate nella già menzionata Enciclica «*Miranda prorsus*» e, in particolare, gli Uffici nazionali, costituiti nei singoli paesi per dirigere e coordinare tutte le attività cattoliche nel campo del cinema, della radio e della televisione (cfr. *A.A.S.*, vol. XLIX, pagg. 783-4). Fra queste attività raccomandiamo le iniziative di carattere formativo e culturale, quali la presentazione e la discussione di film che abbiano particolari pregi artistici e morali.

Inoltre, poichè la natura stessa dei menzionati mezzi di diffusione esige — anche per quanto riguarda le competenze della Santa Sede — unità di indirizzo e di azione, stabiliamo «motu proprio» di certa scienza e dietro Nostra matura deliberazione, con la pienezza dell'Autorità Apostolica, in virtù di questa Lettera e in modo perpetuo, le seguenti norme per il funzionamento della sopra menzionata Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, e ciò in deroga a quelle contenute nell'attuale Statuto della Commissione stessa (cfr. *A.A.S.*, vol. XLVI, pagg. 783-4).

Disponiamo pertanto che la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione abbia carattere permanente quale Ufficio della Santa Sede per l'esame, l'incremento, l'assistenza e l'indirizzo delle varie attività nel campo del cinema, della radio e della televisione, in conformità con le norme direttive date con la Lettera Enciclica «*Miranda prorsus*» e con ulteriori disposizioni della Santa Sede.

Alla detta Pontificia Commissione spetta: di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e delle trasmissioni radiofoniche e televisive; di indirizzare

e incrementare l'attività degli Organismi cattolici internazionali e degli Uffici ecclesiastici nazionali del cinema, della radio e della televisione, con particolare riferimento alla classificazione morale dei film, alle trasmissioni radiofoniche e televisive di carattere religioso e all'istruzione dei fedeli, specie della gioventù, circa i doveri cristiani di fronte agli spettacoli (cfr. *A.A.S.*, vol. XLIX, pagg. 780 e segg.); inoltre di tenere i rapporti con le SS. Congregazioni ed Uffici della Santa Sede, con le Conferenze Episcopali e con i singoli Ordinari, per quanto si riferisce a questi complessi e difficili problemi.

D'altra parte le SS. Congregazioni della Curia Romana e gli altri Uffici della Santa Sede chiederanno il parere della Commissione prima di emanare disposizioni o concedere autorizzazioni riguardanti il settore del cinema, della radio e della televisione ed informeranno la Commissione stessa dei provvedimenti presi nell'ambito delle proprie competenze.

Alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è preposto un Presidente. Egli presenterà ogni semestre una relazione sull'attività della Commissione.

Sono Membri della Commissione: gli Assessori e Segretari delle SS. Congregazioni del Sant'Uffizio, Concistoriale, per la Chiesa Orientale, del Concilio, dei Religiosi, de Propaganda Fide e dei Seminari e delle Università degli Studi, ed il Sostituto della Nostra Segreteria di Stato. Altri componenti potranno essere nominati a Nostro beneplacito.

Il Presidente è coadiuvato nella svolgimento del lavoro dal Segretario della Commissione e da altri Officiali (cfr., *A.A.S.*, vol. XLIII, appendix fasciculi 8, p. [3]).

La Commissione è assistita da un collegio di Consultori, scelti dalla Santa Sede, particolarmente esperti nel campo dell'apostolato del cinema, della radio e della televisione.

Alla Commissione viene affidata la cura della Cineteca Vaticana che intendiamo costituire per la raccolta delle documentazioni cinematografiche di interesse per la Santa Sede.

La Commissione ha sede nella Città del Vaticano ed è aggregata alla Nostra Segreteria di Stato.

Nonostante qualunque cosa in contrario.

Intanto benediciamo di cuore l'attività della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, di cui abbiamo già tanto apprezzato la fruttuosa opera nel passato.

Ciò dichiariamo e stabiliamo, decretando che la presente Lettera, in tutto stabile e valida, abbia pieno effetto; che serva ora e in futuro a tutti coloro che sono o potranno essere interessati; che così si debba legittimamente giudicare e definire; che da questo momento sia da considerarsi nullo ed invalido tutto ciò che, scientemente o per ignoranza, da qualunque persona e in forza di qualsiasi autorità, venisse tentato in contrario.

Dato a Roma, da S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore, il 22 febbraio nell'anno 1959, primo del Nostro Pontificato.

JOANNES PP. XXIII

Le Indulgenze Apostoliche concesse da Giovanni XXIII

DI CHE COSA SI TRATTA.

1. - Si chiamano *indulgenze apostoliche,* o anche *papali,* quelle indulgenze « che il Papa concede ai fedeli i quali abbiano qualche corona, rosario, croce o crocifisso, statuetta o medaglia benedetti da lui stesso o da un sacerdote che abbia la facoltà di farlo » (1).

2. - Ogni Papa pubblica, all'inizio del suo Pontificato, un elenco di tali indulgenze.

Risalendo un poco nella storia, noi vediamo che i Papi, soprattutto dopo Sisto V (1585-1590), presero l'uso di mandare a personaggi importanti degli oggetti di pietà da essi benedetti e indulgenziati. Era un segno di particolare stima e onore, e insieme di affetto e riconoscenza.

Essi usarono pure benedire e indulgenziare i vari oggetti di devozione che i fedeli presentavano loro, quando andavano a Roma.

Fu appunto a partire da Benedetto XIII (1724-1730) che, per far conoscere con precisione ai fedeli di quali indulgenze il Papa intendesse arricchire spiritualmente gli oggetti di devozione presentati a lui per una benedizione particolare, si pubblicò all'inizio di ogni pontificato una lista di « indulgenze apostoliche », plenarie e parziali, indicando insieme le condizioni richieste per poterle lucrare.

3. - L'attuale Sommo Pontefice, Giovanni XXIII, felicemente regnante, ha fatto pubblicare di recente un simile elenco (già pronto il 22 novembre 1958) negli *Acta Apostolicae Sedis* del 24 gennaio 1959, pagg. 48-50.

E' tale elenco che noi qui riportiamo, traducendolo dal latino.

IL NUOVO ELENCO.

Le indulgenze apostoliche, concesse dal nuovo Papa, sono contenute nei seguenti otto punti:

1. - Chi ha l'abitudine di recitare, almeno una volta alla settimana, la corona del Signore (2), o una delle corone della Madonna (3), o il rosario o almeno la sua terza parte, o il piccolo Ufficio della B. Vergine, o almeno i vespri o un notturno con le lodi dell'Ufficio dei Defunti, o i Salmi penitenziali o graduali (4), oppure suole, una volta almeno alla settimana, compiere qualcuna delle così dette « opere di misericordia » (per es., aiutare i poveri,

---

(1) Così l'*Enchiridion Indulgentiarum. Preces et pia opera,* Typ. Polygl. Vatic., 1952, n. 673, Nota.

(2) Circa tale corona e il modo di recitarla, cfr. Seraphinus De Angelis, *De indulgentiis,* ed II, Città del Vaticano, 1950, nn. 279-281; V. Heylen, *Tractatus de indulgentiis,* ed VI, Mechliniae, 1948, pag. 164, III.

(3) Sono molte: corona di S. Brigida, dei Crocigeri, dei 7 Dolori, delle 7 Gioie, dell'Immacolata (cfr. De Angelis, *op. cit.*).

(4) Si possono trovare indicati in fine del Breviario.

visitare gli infermi, catechizzare gli ignoranti, pregare per i vivi e per i defunti, ecc.), assistere alla Messa, può acquistare:

a) l'*Indulgenza plenaria* — confessandosi, comunicandosi e dicendo qualche preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice — nei seguenti giorni: Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, SS. Trinità, Corpus Domini e S. Cuore, Gesù Cristo Re, Purificazione, Annunciazione, Assunzione, Natività e Immacolata Concezione della Madonna, Maternità di Maria, festa del suo Cuore Immacolato e di Maria Regina, Natività di S. Giovanni Battista, le due feste di S. Giuseppe (19 marzo e 1 maggio), le feste dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo e Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda, Mattia, la festa di tutti i Santi;

b) l'*indulgenza parziale di 7 anni*, nei medesimi suddetti giorni, se non si è confessato e non ha fatto la comunione, ma con cuore contrito (5) ha pregato un poco secondo le intenzioni del Santo Padre.

Inoltre, ogni volta che uno compirà qualcuna delle suddette opere di pietà o di carità acquista un'*indulgenza parziale di tre anni.*

2. - I preti che, salvo legittimo impedimento, sogliono celebrare ogni giorno, possono lucrare l'*indulgenza plenaria*, nei medesimi giorni di cui sopra aggiungendo la confessione e la preghiera per il Papa (6).

Per ogni Messa, poi, da essi celebrata, acquistano l'*indulgenza parziale di cinque anni.*

3. - Quelli che sono tenuti a recitare l'Ufficio divino acquistano, recitandolo,

a) l'*Indulgenza plenaria*, nelle predette feste, se, confessati, fanno la comunione e pregano per il Papa;

b) l'*indulgenza parziale di 5 anni* ogni volta che soddisfano al loro obbligo con cuore almeno contrito.

4. - Chiunque al primo mattino, a mezzogiorno e alla sera, o non appena gli sarà possibile dopo questi tempi, reciti l'*Angelus* (o, durante il tempo pasquale, il *Regina coeli*) o, se non sa queste preghiere, 5 *Ave Maria*; e similmente chiunque, alla prima ora della notte reciti il *De profundis* o, se non lo sa, un *Pater* e *Ave*, col *Requiem*, acquista un'*indulgenza parziale di 500 giorni.*

5. - La *medesima indulgenza* viene concessa a chi, ogni venerdì, rivolge piamente un breve pensiero alla passione e morte del Signore, e recita 3 *Pater* e *Ave*.

---

(5) Tale frase significa che, per acquistare l'indulgenza concessa, bisogna trovarsi *in stato di grazia*. Quindi, per chi lo è già non si richiede alcunchè di nuovo, mentre per chi non lo fosse si esige che si metta in tale stato *almeno* con l'atto di contrizione perfetta.

(6) Si soddisfa a tale condizione recitando, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, un *Pater*, *Ave* e *Gloria* o qualsiasi altra preghiera equivalente.

6. - *Indulgenza di* 300 *giorni* per chi fa l'esame di coscienza con sincero dolore dei propri peccati e col proposito di emendarsene, recitando inoltre o un *Pater, Ave* e *Gloria* in onore della SS. Trinità, o 5 *Gloria Patri* a ricordo delle 5 piaghe del Signore.

7. - A chi prega per gli agonizzanti, recitando per essi almeno un *Pater* e *Ave, indulgenza parziale di* 100 *giorni.*

8. - Chiunque, infine, trovandosi *in articulo mortis*, raccomanderà devotamente la propria anima al Signore e, confessato e comunicato o almeno contrito, invocherà devotamente il nome di Gesù con la bocca, se potrà farlo, o almeno col cuore, e accetterà con pazienza dalle mani del Signore la morte, come « *peccati stipendium* », acquisterà l'*indulgenza plenaria.*

I « MONITA » DA AVER PRESENTI.

All'elenco delle indulgenze apostoliche fanno seguito alcuni avvisi o « *monita* » di valore ufficiale.

1. - Oggetti capaci di ricevere la benedizione con annessione delle Indulgenze apostoliche sono *soltanto* le corone, i rosari, le croci, i crocifissi, le statuette e le medaglie, purchè non siano di stagno o piombo e neppure di vetro soffiato e vuoto o di altra simile materia che sia facile a rompersi o a consumarsi.

2. - Le immagini dei Santi siano soltanto di Santi debitamente canonizzati o iscritti nei Martirologi approvati.

3. - Per poter lucrare le indulgenze apostoliche, è indispensabile portare addosso o, almeno, conservare decorosamente in casa qualcuno degli oggetti benedetti dal Santo Padre o da un Sacerdote che ne avesse la facoltà.

4. - Per espressa dichiarazione del Sommo Pontefice, la concessione delle Indulgenze Apostoliche non deroga per nulla ad altre indulgenze eventualmente già accordate dai Sommi Pontefici a preghiere, pii esercizi od opere sopra elencati.

OSSERVAZIONI E CHIARIMENTI.

A questi avvisi o *monita* possiamo aggiungere alcune osservazioni, che ci sembrano particolarmente opportune ed utili, anche se non di carattere egualmente ufficiale (7).

1. - E, innanzi tutto, ci sembra particolarmente da rilevare la clausola per cui, per poter lucrare le indulgenze apostoliche occorre o portare addosso (con sè), o almeno, conservare in casa, in luogo decente, qualcuno degli oggetti a ciò benedetti.

Ne consegue, ad es., che, avendo una corona benedetta con le indulgenze apostoliche, queste si acquistano nella recita di essa, anche non facendo uso della corona stessa e neppure avendola con sè, perchè la si è lasciata *a casa.*

E le medesime indulgenze si acquistano anche se l'oggetto pos-

(7) Cfr. De Angelis e V. Haylen, *op. cit.; L'Ami du Clergé,* 62 (1952), pagg. 651-652.

seduto e arricchito delle indulgenze apostoliche non è propriamente una corona, ma uno qualsiasi degli altri oggetti di pietà sopra enumerati (una croce o un crocifisso, una statuetta o una medaglia).

Naturalmente il possedere *parecchi* di tali oggetti benedetti con le indulgenze apostoliche, *non fa lucrare queste tante volte quanti sono gli oggetti* medesimi posseduti: si hanno allora soltanto *più titoli* per acquistare le stesse indulgenze.

Non si richiede, d'altra parte, la *proprietà* di tali oggetti, ma basta il semplice loro *possesso*. L'oggetto può venir regalato o imprestato (non « venduto », perchè perderebbe le indulgenze), ma, per lucrarne le indulgenze, è necessario *possederlo* con possesso, sembra, *personale*, cosicchè c'è almeno molto da dubitare che acquistino le indulgenze apostoliche i membri di una famiglia o comunità il cui padre o superiore possiede un oggetto di pietà arricchito di tali indulgenze (8).

2. - Due importanti *deroghe* a quanto viene stabilito in materia di indulgenze vengono fatte in favore delle indulgenze apostoliche.

a) Una *prima deroga* riguarda il can. 933 (9).

Abbiamo già riportato più sopra l'esplicita dichiarazione del Papa: « la concessione delle indulgenze apostoliche non deroga per nulla ad altre indulgenze eventualmente già concesse a preghiere, pii esercizi od opere tra quelle elencate ».

Per fare un esempio concreto, con una sola e medesima recita del rosario (o di una sua terza parte) si possono sia acquistare le indulgenze apostoliche, di cui nel primo numero dell'elenco di Giovanni XXIII, sia lucrare le indulgenze del S. Rosario e quelle dei Crocigeri (10), purchè naturalmente si usi una corona arricchita di queste tre diverse indulgenze.

Ad ogni modo il Papa, quando benedice i vari oggetti di devozione che gli sono presentati, non intende di per sè (a meno di esplicita dichiarazione diversa) di annettere a tali oggetti altre indulgenze oltre alle apostoliche: per esempio, non intende di annettere alle corone anche le indulgenze del S. Rosario (11).

b) La seconda deroga riguarda il can. 932, secondo il quale non si possono guadagnare indulgenze compiendo un'opera alla quale si sia tenuti per legge o precetto. Invece, chi è tenuto alla recita dell'Ufficio divino può, recitandolo, acquistare egualmente

---

(8) Cfr. De Angelis, *op. cit.*, n. 231: contro la sentenza espressa da *Palestra del Clero*, 1939, pag. 116.

(9) Can. 933: « Uni eidemque rei vel loco plures ex variis titulis adnecti possunt indulgentiae; sed uno eodemque opere, cui ex variis titulis indulgentiae adnexae sint, non possunt plures acquiri indulgentiae, nisi opus requisitum sit confessio vel communio, aut nisi aliud expresse cautum fuerit ».

(10) Le indulgenze del S. Rosario e dei Crocigeri sono « cumulabili » (S.C. Indulg., 12 junii 1907: *A.SS.*, 40, pag. 442).

(11) S.C.S. Officii, 12 jun. 1913: *A.A.S.*, 5, pag: 305:

le indulgenze apostoliche concesse per tale pratica (12), purchè possieda un oggetto benedetto *ad hoc*.

3. - Hanno la facoltà di annettere le indulgenze apostoliche ai vari oggetti di pietà di cui è stato detto, oltre — evidentemente — al *Papa* stesso, i *Cardinali* (can. 239, § 1, n. 5), gli *Arcivescovi* (can. 273) e i *Vescovi*, anche solo titolari (can. 349, § 1, n. 1). Gli altri Sacerdoti possono ottenere la facoltà delegata facendone richiesta alla Sacra Penitenzieria, con commendatizie del proprio Ordinario (13).

Per esercitare poi tale facoltà, non è necessaria alcuna *speciale* formula di benedizione, ma basta tracciare sugli oggetti un semplice *segno di croce*, dicendo le parole: «*In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen*» (14).

4. - Gli oggetti benedetti con le indulgenze apostoliche, le conservano anche quando viene a morire il Papa che le ha concesse.

---

(12) Cfr. il n. 3 del citato elenco fatto pubblicare dal S. Padre Giovanni XXIII.

(13) Per la richiesta di tale facoltà si può usare la seguente formula (cfr. De Angelis, *op. cit.*, pag. 468, IV): «Beatissime Pater, *N.N.*, sacerdos dioecesis... (*vel* Ordinis *seu* Congregationis), ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humillime petit facultatem benedicendi abjecta pietatis, eisque applicandi Indulgentias Apostolicas, necnon coronis eas, quae a S. Birgitta nuncupantur. Et Deus, etc.».

Notiamo che, nel rescritto di concessione di dette facoltà, vi sono alcune clausole limitative, che occorre osservare. Esse sono ordinariamente le seguenti:

a) che il richiedente «sia approvato per le confessioni», ciò che significa e importa che egli abbia la giurisdizione per confessare i fedeli «unius saltem sexus» (cffr. De Angelis, *op. cit.*, nn. 217-218);

b) che la facoltà si eserciti «de consensu Ordinarii (loci)»; ma tale consenso, richiesto solo *ad liceitatem* e soltanto per benedire *pubblicamente* gli oggetti di pietà, può essere semplicemente tacito o implicito od anche, talvolta — quando manca la comodità di interpellare l'Ordinario — presunto (cfr. De Angelis, *op. cit.*, n. 219; V. Heylen, *op. cit.*, pag. 34, nota 12; Cappello, *De Sacramentis*, vol. II, *De poenitentia*, ed. VI, Torino, 1953, n. 657, 4).

(14) Cfr. quanto scrivemmo, a tale riguardo, in *Perfice Munus!*, 1954, pag. 520 (articolo riportato anche in «Clero e Missioni», dell'Unione Missionaria del Clero, 1954, n. 6, pag. 406). Ritornammo più a lungo sullo stesso argomento ancora in *Perfice Munus!*, 1955, pagg. 27-31. La sentenza contraria — che non si richieda, nel tracciare il segno di croce, di dire le parole «*In nomine Patris, etc.*» non è molto probabile nè è affatto sicura. L'espose e difese, tra gli altri, Anastasio Filocalo in *Perfice Munus!*, 1955, pagg. 31-32, ma con ragioni davvero poco persuasive. Del resto la sua risposta non riguardò che il nostro *primo* breve articolo, in cui avevamo piuttosto semplicemente accennato alla cosa, più che provarla.

perchè si tratta di indulgenze « *reali* », ossia attaccate a un oggetto o cosa determinata (15), e tale genere di indulgenze cessa soltanto quando l'oggetto o la cosa stessa « desinant esse vel vendantur » (can. 924, § 2).

5. - Si può dire la stessa cosa della facoltà di benedire dati oggetti di pietà con le indulgenze apostoliche? Ossia, *tale facoltà sussiste ancora oppure cessa alla morte del Papa?*

Nonostante l'esitazione o l'opinione contraria di qualcuno (assai pochi in verità) si deve dire e si può ritenere con sicurezza che tale facoltà *perdura anche dopo la morte del Papa,* al quale, in definitiva, essa risale.

Ciò è evidente per la facoltà che hanno i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi anche semplicemente titolari. Si tratta infatti di facoltà *ordinaria* concessa *ipso jure,* per cui si applica il can. 208 il quale, rimandando al can. 183 § 2, dice che « potestas ordinaria non extinguitur resoluto jure concedentis officium cui adnexa est ».

Ma si giunge a identiche conclusioni anche per la facoltà semplicemente *delegata.* Questa, a norma del can. 207 § 1 e del can. 61, allora soltanto cesserebbe, con la vacanza della Santa Sede, se tale cessazione è prevista da qualche clausola in tale senso: clausola che manca affatto nelle formule di concessione della facoltà di benedire e annettere le indulgenze apostoliche. Tanto più che si tratta di una *facoltà abituale,* equiparata ai *privilegi praeter jus* (can. 66, § 1), di cui sappiamo che, eccetto se consti diversamente, si considerano perpetui (can. 70) e perduranti anche dopo la morte di chi li ha concessi (can. 73).

Questi argomenti, in se stessi già molto probativi, ricevono una conferma dalla prassi della Sacra Congregazione di Propaganda, la quale, nel concedere ai missionari da essa dipendenti la suddetta facoltà, dichiara espressamente che questa facoltà non vien meno con la morte del Sommo Pontefice (16).

Con argomentazioni analoghe si insegna pure comunemente che l'esercizio della facoltà di accordare le indulgenze apostoliche resta *valido e lecito anche nel periodo che intercorre fra la morte di un Papa e la promulgazione del nuovo elenco fatta dal suo successore* (17).

P. Alfredo Boschi, S.J.

---

(15) Cfr. De Angelis, *op. cit.*, n. 234.
(16) *Ibid.*, n. 238, *c*).
(17) *Ibid.*, n. 239.

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

De recitatione radiophonica Sacr.mi Rosari B.V.M.

Sacrae Paenitentiariae Apostolicae dubia, quae sequuntur, pro opportuna solutione exhibita fuerunt:

1. Utrum fideles lucrari possint Indulgentias Rosario B. Mariae Virginis adnexas, si cum socio radiophonice tantum praesente illud recitent; et quatenus affirmative;

2. Utrum fideles praefatas Indulgentias etiam lucrari valeant, si Rosarium B. Mariae Virginis alternis recitent dum pars precum radiophonice trasmittitur quae hic et nunc ab aliqua persona non recitatur, sed in disco vel filo sonoro aut alio instrumento antea impressa fuit.

Et Sacra Paenitentiaria Apostolica, die 9 Maii 1952, propositis dubiis respondendum censuit;

ad primum: *Affirmative*; ad secundum: *Negative*.

Datum Roma, e Sacra Paenitentiaria Apostolica, die 8 octobris 1958.

N. Card. Canali, *Paenitentiarius Maior*

I. Rossi, *a Secretis*

Importante

1) Nel versare la quota d'abbonamento indicare sempre con precisione se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento.

2) Rinnovando l'abbonamento trasmettere il proprio indirizzo ritagliandolo dalla fascia della Rivista e incollandolo sul vaglia nello spazio riservato alla causale del versamento. Scrivere sempre con chiarezza e precisione.

3) Per variazioni di indirizzo comunicare sempre insieme al nuovo il vecchio indirizzo aggiungendo L. 30 per rimborso spese.

4) Tutti coloro che ricevono due copie sono pregati di rispedire le relative fascette con l'indicazione: « Doppia copia ».

RACCOMANDIAMO, inviandoci versamenti, chiarezza di scrittura, e di specificare sempre a tergo il motivo del versamento, attenendosi alle norme già indicate, ad evitare disguidi, errori, doppioni. Chi non si atterrà a tali norme non avrà alcun diritto di reclamare per il mancato arrivo della Rivista.

L'insegnamento di Pio XII sugli offerenti del Sacrificio Eucaristico

Il ricco magistero eucaristico di Pio XII apporta nell'importante questione circa gli offerenti della Santa Messa, utili precisazioni, che illustrano sempre meglio la natura del sacrificio dell'altare, indicando le parti di Gesù, della Chiesa, dei sacerdoti ordinati, e dei fedeli nell'offerta della Vittima divina.

« Gesù Cristo è presente nell'augusto Sacrificio dell'Altare sia nella persona del suo ministro, sia, massimamente, sotto le specie eucaristiche » (1).

« Identico è il sacerdote, Gesù Cristo, la cui sacra persona è rappresentata dal suo ministro. Questi, per la consacrazione sacerdotale ricevuta, assomiglia al Sommo Sacerdote ed ha il potere di agire in virtù e nella persona di Cristo stesso; perciò con la sua azione sacerdotale in certo modo presta a Cristo la sua lingua, gli offre la sua mano » (2).

« Nel Sacrificio Eucaristico, che è rinnovazione incruenta del sacrificio della Croce, Cristo offre se stesso al Padre per la sua gloria e la nostra salute. Ed in quanto Egli, sacerdote e vittima, agisce come capo della Chiesa, offre ed immola non soltanto se stesso, ma tutti i fedeli ed in certo qual modo tutti gli uomini...

« I sacerdoti... sono ministri di Cristo principalmente per la celebrazione del Sacrificio Eucaristico. Ed appunto nel Sacrificio Eucaristico, quando in persona di Cristo consacra il pane e il vino che diventano Corpo e Sangue di Cristo, il sacerdote può attingere dalla stessa sorgente della vita soprannaturale gli inesauribili tesori della salvezza e tutti quegli aiuti che sono necessari a lui personalmente e al compimento della sua missione » (3).

« Col Sacro Ordine si consacrano per sempre al servizio di Dio coloro che sono destinati a offrire l'Ostia eucaristica, a nutrire il gregge dei fedeli con il Pane degli Angeli » (4).

« Gesù Cristo volle che questa mirabile unione... per la quale veniamo congiunti tra noi e col divin nostro Capo, si manifestasse ai credenti in modo speciale per mezzo del sacrificio eucaristico. In esso infatti i ministri dei Sacramenti non solo rappresentano il

---

(1) Lett. Enc. « Mediator Dei », 20 novembre 1947, *A.A.S.*, XXXIX (1947), 528.

(2) *Ibid.*, 548.

(3) Adhort. « Menti Nostrae », 23 settembre 1950, *A.A.S.*, XLII (1950), 666-667. Versione in *L'Osservatore Romano*, 25-26 settembre 1950, n. 225.

(4) Lett. Enc. « Mystici Corporis Christi », 29 giugno 1943, *A.A.S.*, XXXV (1943), 202.

Salvatore nostro, ma anche tutto il Corpo mistico e i singoli fedeli; in esso i fedeli, uniti al sacerdote nei voti e nelle preghiere comuni, per le mani dello stesso sacerdote, offrono all'eterno Padre, quale ostia graditissima di lode e di propiziazione, per i bisogni di tutta la Chiesa l'Agnello Immacolato, dalla voce del solo sacerdote reso presente sull'altare » (5).

« E come il Divin Redentore, morendo in Croce offrì all'Eterno Padre se stesso quale Capo di tutto il genere umano, così *in questa oblazione pura* (Mal. 1, 11) non offre quale Capo della Chiesa soltanto se stesso, ma in se stesso offre anche le sue mistiche membra, poichè Egli nel suo cuore amantissimo tutte le racchiude » (6).

E' chiara perciò la differenza tra Gesù, ministro principale, e il sacerdote, ministro secondario e strumentale, nella celebrazione del Sacrificio eucaristico.

Ma non è meno chiara, nell'insegnamento di Pio XII, l'essenziale differenza tra le parti del sacerdote ordinato e dei semplici fedeli nella celebrazione del sacrificio eucaristico.

Al sacerdote ordinato infatti e soltanto ad esso compete il potere di immolare, quale ministro di Cristo la Vittima divina, ossia di operare la duplice consacrazione.

Pio XII ripetutamente si richiama a questa dottrina ed afferma che solo gli Apostoli, i Vescovi, i sacerdoti sono ministri del sacrificio, rinnovando l'azione sacrificale compiuta da Gesù nell'ultima Cena (7). Ma soprattutto nell'Enciclica *Mediator Dei* Egli indica diffusamente le parti del sacerdote ordinato e dei fedeli nella celebrazione dell'Augusto Sacrificio (8).

Il Papa denuncia anzitutto l'errore di coloro che equiparano i sacerdoti e i fedeli, quasi che il Sacrificio sia concelebrato con eguale potere dal sacerdote e dai fedeli che vi assistono (9). Il sacerdote infatti va all'altare « come ministro del Cristo, a Lui inferiore, ma superiore al popolo. Il popolo, invece, non rappresentando per nessun motivo la persona del Divin Redentore, nè essendo mediatore fra sè e Dio, non può in nessun modo godere di poteri sacerdotali » (10).

Anche i fedeli tuttavia « offrono la vittima divina, sotto un diverso aspetto » (11). Ciò infatti viene ripetutamente significato dalle stesse formule liturgiche in cui si parla di offerta sia del sacerdote come

---

(5) *Ibid.*, 232-233.

(6) *Ibid.*, 233.

(7) Cfr. Discorso « Quale spettacolo », 28 aprile 1939, *Discorsi e Radiomessaggi*, I, 73-78; Discorso « Grandi, diletti figli », 3 marzo 1940, *Discorsi e Radiomessaggi*, II, 9; Radiomessaggio « Bendito Dios », 13 ottobre 1940, *A.A.S.*, XXXII (1940), 422; Discorso « In meno di un anno », 17 febbraio 1945, *Discorsi e Radiomessaggi*, VI, 310-311.

(8) Cfr. Lett. Enc. « Mediator Dei », 20 novembre 1947, *A.A.S.*, XXXIX (1947), 552-562.

(9) *Ibid.*, 553.

(10) *Ibid.*, 553-554.

(11) *Ibid.*, 554.

dei fedeli (12), i quali in forza del carattere battesimale « sono deputati al culto divino partecipando così, convenientemente al loro stato, al sacerdozio di Cristo » (13).

Tale deputazione dei fedeli al culto divino nel sacrificio eucaristico si realizza in quanto i fedeli « uniscono alternativamente le loro preghiere alle preghiere de sacerdote », « offrono al ministro dell'altare il pane e il vino perchè divengano corpo e sangue di Cristo », « perchè con le elemosine fanno in modo che il sacerdote offra per essi la Vittima divina » (14).

Vi è poi « una ragione più profonda perchè si possa dire che tutti i cristiani, e specialmente quelli che assistono all'altare, compiano l'offerta » (15).

« L'immolazione incruenta per mezzo della quale, dopo che sono state pronunziate le parole della consacrazione, Cristo è presente nello stato di vittima, è compiuto dal solo sacerdote in quanto rappresenta la persona dei fedeli. Ponendo però sull'altare la Vittima divina, il sacerdote la presenta a Dio Padre come oblazione a gloria della SS. Trinità e per il bene di tutte le anime. A questa oblazione propriamente detta i fedeli partecipano nel modo loro consentito e per un duplice motivo: perchè, cioè, essi offrono il Sacrificio non soltanto per le mani del sacerdote, ma, in certo modo, anche insieme con lui, e con questa partecipazione anche l'offerta fatta dal popolo si riferisce al culto liturgico » (16).

« Quando, poi, si dice che il popolo offre insieme col sacerdote, non si afferma che le membra della Chiesa, non altrimenti che il sacerdote stesso, compiono il rito liturgico visibile — il che appartiene al solo ministro da Dio a ciò deputato —, ma che unisce i suoi voti e il suo ringraziamento alla intenzione del sacerdote, anzi dello stesso Sommo Sacerdote, acciocchè vengano presentate a Dio Padre nella stessa oblazione della vittima, anche col rito esterno del sacerdote » (17).

Pio XII respinge perciò l'errore di coloro che « riprovano del tutto le Messe che si celebrano in privato e senza l'assistenza del popolo », come pure di coloro che riprovano le Messe contemporanee su parecchi altari, quasi che dissocino la comunità e mettano in pericolo l'unità, e di coloro che ritengono necessaria la conferma o ratifica del Sacrificio da parte del popolo, perchè abbia la sua forza ed efficacia (18).

Il Sacrificio infatti per la sua intrinseca natura ha sempre ed ovunque « una funzione pubblica e sociale, in quanto l'offerente agisce a nome di Cristo e dei cristiani... sia che vi assistano i fedeli... sia che non vi assistano » (19).

---

(12) *Ibid.*
(13) *Ibid.*, 555.
(14) *Ibid.*
(15) *Ibid.*
(16) *Ibid.*, 555-556.
(17) *Ibid.*, 556.
(18) *Ibid.*
(19) *Ibid.*, 557.

« Per la dignità di questo ministero », il Papa tuttavia conferma la prescrizione del can. 813 « che nessun sacerdote si accosti all'altare se non c'è chi gli serve e gli risponde » (20).

La partecipazione dei fedeli al sacrificio consiste anche nel fatto che essi debbono unire la propria immolazione personale a quella della Vittima divina, per essere ostia con l'Ostia (21).

A questo esorta pure il Discorso del 27 settembre 1956 ai Moderatori dell'Apostolato della preghiera: « Nel libro *De Imitatione Christi*, il Signore così parla all'anima fedele: Come io con le mani stese... mi sono spontaneamente offerto a Dio Padre per i tuoi peccati... così devi anche tu ogni giorno nella Santa Messa offrire te stesso volontariamente in oblazione pura e santa con tutte le tue forze ed affetti, quanto più intimamente puoi (l. IV, c. VIII, 1-2); alle quali parole aggiungiamo: per la salute del mondo » (22).

Sull'importante argomento delle parti essenzialmente distinte che competono nel divino sacrificio al sacerdote e ai fedeli, Pio XII ritorna in due altre occasioni.

Nel discorso del 2 novembre 1954 ai Vescovi, Pio XII, appellandosi al Vangelo (Luc. 22, 19), afferma che « lo stesso Cristo fece e costituì sacerdoti gli Apostoli e non la generalità dei fedeli dando ad essi il potere sacrificale » (23).

« Perciò è il sacerdote celebrante e solo lui che, rappresentando Cristo, compie il sacrificio, non il popolo, non i chierici, e nemmeno i sacerdoti che con religiosa pietà assistono il celebrante e partecipano in qualche modo attivamente al sacrificio » (24).

Rinnova perciò la condanna degli errori già denunziati nell'Enciclica *Mediator Dei* (25), e in modo speciale l'asserzione « che la celebrazione di una sola Messa, a cui assistono con religiosa devozione cento sacerdoti, è la stessa cosa che cento Messe celebrate da cento sacerdoti » (26).

Infatti « quando si tratta dell'oblazione del Sacrificio Eucaristico tante sono le azioni di Cristo, Sommo Sacerdote, quanti sono i sacerdoti celebranti, ma non quanti sono i sacerdoti che ascoltano devotamente la Messa di un Vescovo o di un Sacerdote che celebra. Costoro, infatti, assistendo al sacrificio non rappresentano affatto Cristo che compie il sacrificio, nè agiscono in suo nome, ma devono equipararsi ai fedeli laici che assistono alla Messa » (27).

Pur riconoscendo anche nei fedeli un certo « sacerdozio » conforme alle affermazioni della S. Scrittura (I Petr., 2, 9), « bisogna

---

(20) *Ibid.*

(21) *Ibid.*, 557-560.

(22) Discorso « Gaudio afficimur », 27 settembre 1950, *A.A.S.*, XLVIII (1956), 676. Nostra versione.

(23) Discorso « Magnificate Dominum », 2 novembre 1954, *A.A.S.*, XLVI (1954), 667-688.

(24) *Ibid.*, 668.

(25) *Ibid.*, 668-669.

(26) *Ibid.*, 669.

(27) *Ibid.*

tuttavia ritenere fermamente che questo comune sacerdozio di tutti i fedeli, per quanto alto e arcano, differisce non solo nel grado, ma anche essenzialmente dal vero e proprio sacerdozio, che consiste nel potere di operare il sacrificio dello Stesso Cristo, impersonando appunto Cristo Sommo Sacerdote» (28).

Riguardo ai Congressi Liturgici, il Papa nota che «queste assemblee talora seguono una loro propria regola, cioè che uno solo dica la Messa mentre gli altri (o tutti o la maggior parte) assistono a quell'unica Messa e durante quella ricevono la Santa Comunione dalle mani del celebrante. Questa pratica, se si segue per una causa giusta e ragionevole ed il Vescovo ad evitare la meraviglia dei fedeli non ha determinato nulla in contrario, non è da rimproverare, purchè sotto questo modo di procedere non si nasconda l'errore da Noi sopra indicato» (29).

Raccomanda poi che sia per le iniziative liturgiche, sia per l'esercizio del culto eucaristico si stia sottomessi alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica (30).

Nel discorso del 22 settembre 1956, Pio XII ritorna sull'argomento per ribadire le precedenti disposizioni e ammonizioni e precisa ulteriormente la natura della concelebrazione propriamente detta, distinguendola dalla semplice assistenza al sacrificio.

«In realtà l'azione del sacerdote consacrante è quella stessa di Cristo, che agisce mediante il suo ministro. Nel caso di una concelebrazione nel senso vero e proprio della parola, Cristo, invece di agire per il tramite di un solo ministro, agisce per mezzo di più. Al contrario nella concelebrazione di pura cerimonia, quale potrebbe esser fatta anche da un laico, non si ha affatto una consacrazione simultanea; ed ecco che allora viene sollevata una questione importante: Quale intenzione e quale azione esterna sono richieste, perchè si abbia veramente concelebrazione e consacrazione simultanea?» (31). E risponde affermando che nella concelebrazione in senso proprio «non basta l'avere e il manifestare la volontà di far sue le parole e le azioni del celebrante. I concelebranti devono essi stessi dire sul pane e sul vino: *Questo è il mio Corpo, Questo è il mio Sangue;* altrimenti, la loro concelebrazione si riduce ad una pura cerimonia» (32).

Alla luce di quanto si è esposto si può parlare altresì di una offerta del Santo Sacrificio da parte della Chiesa, per mezzo di Gesù, dei Sacerdoti ordinati, e dei fedeli che sono membri della Chiesa.

Perciò Pio XII prega: «O Signore... vi renda a noi propizio il numero e la devozione dei santi Sacrifici che, prona, tutta la

---

(28) *Ibid.*

(29) *Ibid.*, 670.

(30) *Ibid.*

(31) Discorso «Vous Nouz avez demandé», 22 settembre 1956, *A.A.S.*, XLVIII (1956), 717.

(32) *Ibid.*, 718.

Chiesa vostra sposa, per voi stesso Sacerdote e Vittima in eterno, offre il divino vostro Padre » (33).

E aggiunge: « La Chiesa, fedele al mandato ricevuto dal suo Fondatore, continua l'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo... in primo luogo all'altare » (34).

Valgano questi tempestivi insegnamenti del Supremo Maestro e Pastore a premunirci da ogni errore dottrinale e pratico, ed a valorizzare sempre meglio il Sacrificio Eucaristico nel nostro ministero.

Sac. Domenico Bertetto S.D.B.

---

(33) Discorso « Il Vangelo di oggi », 24 novembre 1940, *Discorsi e Radiomessaggi*, II, 326.

(34) Lett. Enc. « Mediator Dei », 20 novembre 1947, *A.A.S.*, XXXIX (1947), 522.

RADIOCORRIERE è il periodico che riporta i programmi delle trasmissioni della R.A.I. e perciò torna utile a tutti i radioascoltatori. Contiene inoltre articoli di viva attualità attinenti all'attività radiofonica ed è arricchito da belle e nitide illustrazioni. Si legge con interesse. Reca altresì l'orario della Radio Vaticana.

Incertezze nelle leggi liturgiche

Nella recita dell'Ufficio divino e nella celebrazione della Santa Messa noi dobbiamo seguire le norme che si trovano principalmente in tre documenti, e cioè:

1) le « Rubricae generales » che si trovano per ordine del Sommo Pontefice San Pio V, 15 luglio 1568, al principio del Breviario e del Messale;

2) le « Additiones et variationes », edite per ordine di San Pio X, 1 novembre 1911;

3) il « Decretum generale de rubricis ad simpliciorem formam redigendis », edito per ordine di Pio XII il 23 marzo 1955.

Da notare che il secondo documento modifica profondamente il primo, e il terzo modifica più profondamente gli altri due, pur lasciandoli in vigore.

Ne viene di conseguenza che per avere una conoscenza esatta e completa di tutto il sistema vigente delle rubriche del Breviario e del Messale, occorre:

1) studiare bene le rubriche generali;

2) studiare meglio le « Additiones et variationes » e secernere con esse quello che è rimasto in vigore delle rubriche generali e quello che è stato soppresso;

3) studiare ancora meglio il decreto generale sulla semplificazione delle rubriche e secernere ancora ciò che è stato soppresso dalle « Additiones et variationes » e ciò che, confrontando i tre documenti, rimane in vigore e da osservarsi.

Lavoro faticoso e pesante!

Inoltre, per quanta diligenza possa usare il legislatore, nessuna legge umana sarà mai così chiara da prevenire ed escludere tutti i dubbi e tutte le incertezze nella interpretazione. Nessuna meraviglia, se consideriamo che nessun uomo, anche nella sua funzione suprema di legislatore, cessa di essere creatura imperfetta, e specialmente se consideriamo che la stessa legge divina, sia naturale che positiva, è spesso a noi oscura, e gli stessi teologi più dotti si dividono in diverse e opposte interpretazioni.

Ma la teologia morale ha dei capitoli, per esempio: « De conscientia dubia », « De probabilismo », ecc., in cui si insegna ad uscire dal dubbio pratico e ad agire con coscienza certa pur restando il dubbio speculativo sulla esistenza, interpretazione ed estensione della legge, sia divina che umana.

Inoltre il codice di diritto canonico, per nulla pretendendo di essere riuscito chiaro in tutte le sue disposizioni, nel titolo: « De legibus » detta norme sulla interpretazione teorica e pratica delle leggi oscure: cfr. cc. 17 e seg.

Infine il Papa Benedetto XV subito dopo la promulgazione del codice di diritto canonico istituì la commissione speciale per la interpretazione autentica dei canoni dello stesso codice (*Motu proprio* « Cum Iuris canonici », 15 settembre 1917).

Le leggi liturgiche sono leggi ecclesiastiche, ed ad esse si applicano le norme generali stabilite dal codice sulle leggi in generale e sulla loro interpretazione in particolare, salvo norme più specifiche.

L'interpretazione autentica sulle norme liturgiche non contenute nel codice è demandata alla S. Congregazione dei Riti, la quale non solo ha emesso molte interpretazioni, ma anche ha pubblicato diversi decreti in materie particolari.

Alcuni decreti e alcune interpretazioni, essendo generali per tutta la Chiesa, hanno valore di legge universale. Altri, essendo stati emessi e indirizzati a Chiese particolari o a persone speciali, hanno forza solo direttiva per gli altri, ma in pratica è almeno conveniente seguirli, poichè la osservanza di esse è la applicazione più sicura della volontà della Chiesa.

Inoltre altri dubbi e altre incertezze possono occorrere, nei quali bisogna seguire la interpretazione comune dei liturgisti.

Il buon liturgista deve quindi conoscere tutte le norme emanate dalla Santa Sede e concordarle fra di loro per ricavare il complesso delle norme liturgiche vigenti.

Nei casi in cui le leggi vigenti non sono chiare, nè è concorde la interpretazione dei liturgisti, è lecito seguire l'opinione intrinsecamente o estrinsecamente probabile, in conformità al sistema del probabilismo, secondo gli insegnamenti della teologia morale.

Non si può e non si deve pretendere di trovare l'unanimità della dottrina in materia liturgica quando, come si è detto, l'unanimità non si trova nella interpretazione delle norme canoniche, anzi nemmeno delle leggi divine.

L'onere di interpretare e concordare le leggi liturgiche, oltre che agli scrittori, è imposto ai calendaristi.

Avendo io composto fin dal 1945 l'« Ordo liturgicus » per la mia Provincia reigiosa, so molto bene per esperienza quanto sia difficile e faticosa, nonchè noiosa, la composizione del calendario. Quindi pregherei tutti coloro che non hanno mai affrontato questo genere di fatica ad essere benigni nel giudicare e condannare i calendari quando trovano qualche errore, o qualche diversità di interpretazione e di disposizione tra i vari calendari.

Si quis decepta cura surrepserit error
doctior emenda commiserando bonus,

seguendo l'insegnamento e l'esempio della Santa Madre Chiesa. Questa infatti, prevedendo e commiserando gli sbagli che possono commettere i calendaristi, anche animati dalla più grande buona volontà e forniti dalla più grande intelligenza e diligenza, dispone: « Ad scrupulos sedandos et ad confusionem praecavendam, in casibus dubiis omnino Kalendario adhaerendum est etiamsi quibusdam probabilior videatur sententia opposita » (S. Rituum Congr., Decr.

4031, ad 5). Ciò specialmente vale per l'Ufficio, la Messa e il colore dei paramenti (S. Rituum Congr., Decr. 3814, ad 2).

E' lecito, però non obbligatorio, correggere gli errori *certi* del calendario (Decr. cit., n. 3814). Ed in ciò la Santa Madre Chiesa pone un'eccezione all'applicazione del probabilismo, vietando di seguire la opinione, anche *più probabile*, in contrasto con il calendario, legittimamente approvato dall'Ordinario, allo scopo di promuovere la massima conformità tra il clero nell'Ufficio divino e nella celebrazione della Messa.

Il probabilismo, invece, può essere applicato in pieno dai calendaristi i quali, nel dubbio, possono seguire quella opinione che loro sembra veramente e solidamente probabile secondo la sana critica. Per conseguenza nessuna meraviglia che i diversi calendari possano talvolta portare disposizioni contrastanti.

Per evitare la varietà di interpretazione, che sempre porta disorientamento, è consigliabile che tutti i compositori di calendari seguano nei casi dubbi il calendario della Chiesa Romana, Madre e Maestra di tutte le Chiese.

Nella composizione del calendario della mia Provincia religiosa io mi sono uniformato all'« Ordo universalis Ecclesiae », edito dalle Edizioni liturgiche, Roma, e nelle feste particolari dell'Ordine all'Ordo che è in uso nella Curia Generalizia di Roma. E ciò anche nei casi in cui i citati Ordo portavano norme che mi sembrerebbero in contrasto con le rubriche vigenti, specialmente durante l'Ottava di Natale.

Se tutte seguissero questa norma, si eviterebbero del tutto o quasi le divergenze.

Con ciò non intendo dire che l'Ordo per la Chiesa universale debba essere scientificamente e per necessità esente da ogni errore: l'infallibilità, infatti, è dono esclusivo e personale del Papa. E lo stesso Ordo, umilmente, così si chiude:

Scrupulus haud potuit lapsum fortasse cavere?
Corrige tu erratum nosque precando iuva.

Ogni calendarista deve pensare che vale molto di più la uniformità del suo calendario agli altri e principalmente a quello della Chiesa Romana, anzicchè il seguire la propria opinione, sia pure più giusta e più scientificamente esatta, ma discorde dalla più comune.

Conforta il pensiero che il calendarista fa un atto di fede e di obbedienza molto meritorio dinanzi a Dio se, rinunziando alla sua opinione, anche per lui scientificamente certa, nella composizione del suo calendario si uniforma agli altri e specialmente a quello della Chiesa Romana, onde prevenire ed evitare il disorientamento in coloro che useranno il suo calendario.

Il calendarista, che ritenesse errata la comune interpretazione, potrebbe discutere e proporre la sua opinione nelle riviste. Ma il calendario non può essere un campo di discussione, bensì una norma pratica, ragion per cui è molto opportuna e conveniente la uniformità di tutti i calendari.

Queste considerazioni valgono con più forte ragione per i semplici sacerdoti e religiosi. Anche per essi rinunziare praticamente alla propria opinione, sia pure scientificamente certa, per seguire il proprio calendario, in conformità alle disposizioni sopra citate della Santa Sede, e per uniformarsi agli altri confratelli, sacerdoti e religiosi, lodando Dio in consonanza anche di rubriche, è un atto di fede e di obbedienza tanto più meritorio, sebbene non obbligatorio, quanto più contrastante con la propria opinione.

Messina, 18 *febbraio* 1959.

P. Bonaventura da Gangi, O.F.M. Capp.

Questioni proposte

Funzioni liturgiche.

Si possono dire essenzialmente liturgiche — come ho letto — con relative conseguenze — per l'uso della lingua... — alcune funzioni:

I Vespri cantati dal popolo;

I salmi durante i trasporti funebri;

Le benedizioni eucaristiche, o con reliquie (*compresa quella della S. Croce*);

L'Asperges (*facoltativo*) *prima di certe Messe domenicali;*

In generale quale l'elemento sicuro per distinguere funzioni vere *liturgiche dalle altre*?

R. - Come funzione liturgica si ritiene che sia compreso tutto quello che è descritto nei «libri liturgici» (breviario, messale, cerimoniale dei Vescovi, rituale). Circa l'uso della lingua volgare l'istruzione del 3 settembre 1958 dà alcune norme per cui nelle pie pratiche si può usare la lingua volgare (vedi n. 13).

Suono dell'organo e fiori.

Nel calendario per la recita del Divino Ufficio trovo notato nel giorno 10 *c.m.*: *per totam Quadragesimam in* Missa solemni de tempore ...;

insuper *altaria non ornantur floribus* (*quando? soltanto durante la Messa solenne de tempore?*), *ed organum silet* (*quando? soltanto durante la Messa solenne de tempore?*).

Vorrei sapere: 1) *Se l'organo deve tacere od accompagnare* soltanto *nelle Messe solenni de tempore oppure anche nelle altre messe solenni* non *de tempore, come ad es. Matrimonio, Festa del S. Patrono...*

2) *negli altri casi può essere adoperato l'organo come fuori del tempo di Quaresima, per es. benedizione eucaristica, Via Crucis, esercizio personale od altro?*

R. - La rivista « Ephemirides liturgicae » dell'anno 1940 a pagina 189 dà le seguenti norme:

Il suono dell'organo è proibito negli Uffici e Messe « de tempore » in Avvento e Quaresima e nell'Ufficio dei defunti. Si eccettua la domenica 3ª di Avvento la 4ª di Quaresima in cui il suono dell'organo è permesso nei 1 e 2 vespri solenni e nella Messa sia solenne che cantata. Nelle altre domeniche fuori dell'Avvento e della Quaresima, nelle feste dell'anno si può suonare l'organo nelle sacre funzioni. Ciò che è detto dell'organo vale per l'harmonium nei luoghi ove questo supplisce l'organo.

Conforme a quanto prescritto dal cerimoniale dei Vescovi vi è il decreto della S.R.C. 2424 ad 4 che permette il suono dell'organo in Avvento e Quaresima e vigilie durante la Messa ed i Vespri delle feste ed anche nelle Messe votive della Madonna, nel canto delle litanie che si cantano dopo i Vespri, secondo la consuetudine.

In tutte le altre funzioni sia liturgiche che ecclesiastiche che si sogliono celebrare con apparato esterno, pompa e solennità il suono dell'organo è permesso come ad esempio nelle benedizioni col SS. Sacramento impartite con l'ostensorio o con la pisside, ecc. Si può suonare l'organo in occasione della prima comunione, o durante il mese di marzo in cui si compiano pratiche in onore di S. Giuseppe (D. 3448 ad 11), in occasione della prima Messa di un novello sacerdote, ecc.

E' permesso, in caso di necessità, il suono dell'organo solo per accompagnare il canto; cessando il canto deve cessare pure anche il suono (decr. 4265 ad 2); rimane escluso il tempo dal Gloria in excelsis del giovedì santo al Gloria del sabato santo.

Circa i *fiori* si devono rimuovere dall'altare nel tempo di avvento e di quaresima, ob moestitiam temporis ed anche negli altri giorni di penitenza (tempora, vigilie) e in generale tutte le volte che si adoperano paramenti violacei o neri.

Genuflessione o inchino?

Mi è capitato di vedere che alcuni del Clero, al passaggio di una processione non sapeva quale posizione prendere e ciò fece brutta impressione al popolo che si inginocchiava.

Chiedo per favore quanto segue, e prego di non rimandarmi altrove, poichè è il primo anno che mi abbono:

Come bisogna comportarsi al passaggio

1) *della Croce astile che precede il Clero,*
2) *della statua di un Santo,*
3) *della reliquia di un Santo o della B.V.M.,*
4) *della reliquia della S. Croce,*
5) *del S. Padre, di un Ordinario benedicenti.*

R. - La genuflessione a parere del solutore viene eseguita solo nelle funzioni che riguardano il culto diretto a Dio e a Gesù eucaristia; negli altri casi, trattandosi di culto relativo, pare che sia sufficiente l'inchino; alla croce ed alla reliquia della croce più pronunziato, alle statue della Madonna un inchino mediocre di capo e alle statue o reliquie di santi un inchino semplice.

Per il S. Padre si può ammettere la genuflessione a motivo dell'altissima carica che riveste, per l'Ordinario del luogo si ritiene che sia sufficiente l'inchino; in quest'ultimo caso si tratta di passaggio; altra cosa è allorchè ci si presenta davanti per conferire.

Fiori di plastica.

Nella Chiesa X vengono messi sull'altare fiori di plastica oppure misti con fiori naturali. Il proponente chiede a Perfice Munus *se ciò sia lecito.*

R. - Il solutore non è in grado di sapere se la materia di plastica sia tra le ammesse in chiesa; si consiglia perciò di astenersene, a meno che il richiedente non ottenga risposta affermativa dai Superiori ecclesiastici del luogo.

Si richiama il simbolismo dei fiori: profumo di virtù e di sacrificio: ciò è dato dai fiori naturali e non da quelli artificiali.

Segno di Croce.

Vedo continuamente fedeli e Clero farsi il segno di croce dopo la S. Comunione, prima di ritornare al proprio posto e così anche dopo l'elevazione e la benedizione eucaristica.

Che cosa ne pensa Lei?

R. - Sarebbe tutto da eliminare, eccetto il segno di croce alla benedizione eucaristica anche se non prescritto. Non si sa quale ragione abbia tale usanza popolare.

Te Deum alle Quarantore.

In questa Cattedrale si va introducendo l'uso di conchiudere le S. Quarantore col canto del Te Deum.

A me pare che ciò non sia conforme alla istruzione Clementina.

Si desidera il parere del Perfice nel senso liturgico più stretto.

R. - L'Istruzione Clementina deve essere applicata per intero, ovvero si stia alla usanza locale, ossia semplici esposizioni del SS. Sacramento per tre giorni consecutivi. Nel primo caso (che obbliga solo le chiese di Roma) la funzione si conchiude con la Messa « in die repositionis »; nel secondo caso nulla vieta che a conclusione dei tre giorni di esposizione del SS. Sacramento si canti il « Te Deum ». Tutto sta a vedere che criterio si usa per la funzione delle Quarantore.

Tovaglie per la Messa.

Nella Parrocchia di Ambrogio, ho notato che sulla mensa dell'altare, durante la celebrazione della S. Messa, veniva messa una tovaglia di nylon per non macchiare di cera le tovaglie di lino.

E' lecito seguire tale esempio?

E s'è lecito, si può ridurre il numero delle tovaglie o aumentarlo?

R. - La rubrica del messale stabilisce che per la celebrazione della Messa vi siano sull'altare tre tovaglie di lino; dunque nè può porsi una tovaglia di più di altra materia, nè può sostituirsi

una tovaglia di lino con una di nylon: con un po' di attenzione si può evitare di macchiare la tovaglia e così si elimina l'inconveniente lamentato.

Omissione della Sequenza.

Tizio, Sacerdote, nella Messa da requiem tanto in die septimo quanto in die anniversario, omette la sequenza del Dies irae, *anche nelle Messe cantate.*

Che cosa ne dice Perfice Munus?

R. - Il richiedente non ha che da leggere il decreto generale 23 marzo 1955 al titolo V, n. 6.

Novizio che fa da suddiacono.

In diverse case di un Ordine religioso, tutte le volte che c'è la Messa cantata in terzo, la parte del Suddiacono viene officiata da un novizio o da un semplice religioso professo, non ordinato «in minoribus». E tal cosa si è verificata anche in giorni di grande solennità come Natale e Pasqua, pur essendovi disponibile per la parte di Suddiacono qualche sacerdote.

Nell'ipotesi che non ci sia nessun speciale indulto apostolico che giustifichi tale prassi, si domanda se è retto tale modo di agire.

Faccio osservare che, a proposito del caso analogo risolto su Perfice *nel gennaio u.s. qualcuno ha detto che la risposta vale per il clero secolare, non per i religiosi.*

R. - La risposta del *Perfice Munus* vale anche per i religiosi, a mente del decreto 2002 ad 13.

Purificazione della Pisside.

Un sacerdote nel purificare la pisside incontra delle speciali difficoltà. La pelle delle sue dita è troppo liscia, per la qual cosa, nonostante la sua buona volontà, non riesce coi soli pollice e indice ad asportare i numerosi frammenti.

Versa allora nel calice un po' di vino, secondo quanto si legge nel grosso Cerimoniale in lingua latina del De Carpo-Moretti, ma, purtroppo, non di rado avviene che pure in questo caso rimangono aderenti alle pareti numerosi piccolissimi frammenti.

Può il suddetto sacerdote infondere anche *dell'acqua per completare la purificazione della pisside?*

Deve forse chiedere qualche speciale indulto apostolico? Nel caso affermativo, a chi si deve rivolgere?

R. - Per frammenti che cosa si vuole intendere? tutto quello che colpisce i sensi che sia di colore bianco; quando si sia eliminato dalla pisside quanto costituisce «frammento» la pisside può dirsi purificata; chi oserebbe ancora dopo tale cerimonia fare la genuflessione davanti a detta pisside posta sull'altare, oppure impartire la benedizione ai fedeli? perchè dunque tanto scrupolo?

Non tutti gli autori sono d'accordo sul modo di purificare la pisside; vi sono di quelli che escludono il versamento del vino e di

quelli che lo ammettono; non pare il caso di estendere all'acqua quanto stabilito per il vino.

Distribuzione della Comunione.

In una cappella di Suore, dovendosi, per necessità di cose, amministrare sempre la Comunione anche immediatamente dopo la santa Messa, il Celebrante deve recitare le preghiere prescritte dopo la Messa, prima della Comunione, oppure può, dopo l'ultimo Vangelo, amministrare subito la Comunione?

Dopo le solite preci post Missam, *è pure prescritto il* Dio sia benedetto: *si può lasciare questa preghiera ad arbitrio del Celebrante?*

R. - La distribuzione della Comunione deve sempre avvenire *dopo* la recita delle preghiere finali della S. Messa; la ragione può essere che queste formano un « quid unum » con la Messa per cui non può intromettersi una cerimonia estranea alla Messa quale è appunto la distribuzione della S. Comunione.

Circa la recita della lode « Dio sia benedetto » se è prescritta dal Vescovo non può tralasciarsi ad arbitrio del celebrante, in caso diverso si ritiene che lo si possa fare.

Collette dell'Ordinario.

Uno dei nostri Padri che fino a questi ultimi tempi era sempre stato fuori d'Italia, dovendo dire Messa da noi per qualche tempo, si è rifiutato di dire le collette « simpliciter imperatae » della diocesi...

Dice che, nei paesi dove è stato missionario, i Vescovi non imponevano mai di queste collette, e che, principalmente da quando il Santo Padre ha semplificato di molto tante cose nel Breviario e nella Santa Messa, togliendo anche tutte le operazioni prescritte per i diversi tempi alla Messa e all'Ufficio, imporre per tutto l'anno queste collette, stampandole già nell'Ordo diocesano, è andare contro i voleri della Santa Sede... Di più, parecchie di queste collette, a parer suo, non hanno ragioni serie; così pro remissione peccatorum, pro seipso sacerdote, pro quacumque necessitate, ognuna per un mese o più...

Abbiamo invocato l'obbedienza; risponde che, in questo caso, deve essere intelligente!

Cosa crede che gli possiamo dire di più? e, come è piuttosto anziano, l'uno o l'altro gli darebbe ragione.

R. - E' in facoltà dell'Ordinario del luogo di stabilire la colletta da recitarsi da tutti i sacerdoti celebranti nelle chiese del luogo; e difatti in tutte le diocesi vigono le norme emanate dal Vescovo al riguardo; in molte sacrestie è pubblicata la colletta da recitarsi; per il decreto 3985 detta facoltà vescovile è obbligatoria per tutti i sacerdoti celebranti nella diocesi.

Circa la semplificazione delle rubriche stabilita dal decreto generale del 1956, si può far leggere a quel Rev. Padre il titolo V, n. 4, di detto decreto che disciplina tale materia, secondo lo spirito del decreto medesimo.

A proposito di un decreto.

Sul fascicolo n. 1 *del gennaio* 1959 *del* Perfice Munus, *nella sezione riguardante la S. Liturgia, a cura di A. Tallandini, ho trovato citato un decreto emanato il* 18-7-1942 *rigurdante la genuflessione ante et post Communionem.*

Ho passato in rassegna tutta la collezione dei decreti della S. Congregazione dei Riti dal 1924 *al* 1946 *pubblicati in II*ª *edizione dalla Rivista* Ephemerides Liturgicae *ma non sono stato in grado di trovarlo, e poichè la questione mi interessa sarei molto lieto di avere notizie più precise a riguardo.*

R. - Il decreto della S. C. dei Riti di cui al caso è stato pubblicato nella rivista *Ephemerides Liturgicae* del 1954 a pagina 370.

Esposizione di immagine.

Il superiore di una chiesa di Regolari Esenti, essendogli stata offerta una statua di S. Rita, soddisfece al desiderio dell'offerente ponendola alla pubblica venerazione. Alcun tempo dopo riceve una lettera di protesta da parte di un sacerdote, Rettore di chiesa, dove da tempo c'è una immagine di S. Rita alla pubblica venerazione, lettera mandata pure all'Ordinario locale per conoscenza; e questi, cioè il Vescovo della diocesi, manda un perentorio ordine al Superiore esente di rimuovere l'immagine dal culto, minacciando anche sanzioni in caso di rifiuto. Ora domando:

1) *Poteva il Vescovo dare questo comando?*

2) *E' tenuto il Superiore della chiesa esente a obbedire?*

R. - 1) Ai sensi del can. 1279, § 4, l'immagine di S. Rita, per essere esposta al culto pubblico nella sua chiesa, anche se esente, doveva esser benedetta dall'Ordinario locale o da un di lui delegato. V. P., evidentemente, a questo non ha provveduto, ed ecco le proteste del sacerdote e le minacce del Vescovo.

Sembra al Fanfani (*De iure Religiosorum*, n. 409, in nota) che quella benedizione poteva anche esser data o delegata dall'Ordinario Regolare, argomentando dal can. 1156. A me francamente non sembra, che avremmo una conclusione più ampia della premessa. Se la vedranno comunque *in jure* gli interessati.

2) A lei fraternamente dico *in facto* non esser bello accender lotta tra il clero secolare e regolare; non si accresce, così anche in buona fede, il culto della Santa, si provoca uno scandalo, sia pure di pusilli. Abbiamo tanto bisogno di unione a combattere il forte fronte dei nostri nemici!

Sac. Aldo Tallandini

TEOLOGIA MORALE

Casus conscientiae

De iniusta damnificatione.

Valde productos nocturnos caninos concentus saepissime ferre cogitur Rusticus pharmacopola. Singulis enim fere noctibus, verno praesertim atque aestivo tempore, non pauci canes in eius urbanum horticulum, saepibus perfossis, undique conveniunt, suisque latratibus gannitibusque nocturnam quietem ita perturbant, ut Rusticus somnum capere nequeat prorsus.

Quid agat Rusticus? Frustra saepibus appositis impedimentis, carnea frustilla arsenico infusa iuxta saepes dispergit. Seguentem noctem in Morpheos amplexu totam pacifice ducit: summo vero mane rumor in pago diffunditur quosdam vel pretiosos canes veneficio interiisse, furentibus eorum dominis. Gaudet Rusticus suamque agendi rationem alto silentio tegit.

Num recte egerit Rusticus; num aliqua sarciendi damna obligatione devinciatur.

SOLUTIO

I. - Ni alia minus damnifica ratione a proculdubio gravi incommodo se se liberare valuerit Rusticus, eius agendi rationem nemo iure carpit. Ne enim domini canum ipsorum interitum devitarent eorum nocturnos valde productos conventus Rusticus ferre cogebatur; itemque horticulum suum muro circumcingere non iubebatur. Praeterea, domini canum damnum sibi ipsis imputent, nempe ob neglectam eorum custodiam.

II. - Quia igitur Rusticus, venenosam dapem apponendo, iure suo usus est, nempe defensionis, suam agendi rationem alto silentio tegere valet, nullaque sarciendi damna, saltem ante iudicis sententiam, obligatione devincitur. Damni enim causa quidem fuit, non autem causa formaliter iniusta.

Prof. Andrea Gennaro, S.D.B.

Per errore *fu pubblicato su «Perfice Munus!» di febbraio* 1959 *un Caso di Coscienza sul digiuno eucaristico che era stato preparato* prima *del «Motu Proprio» di Pio XII del* 1957, *e perciò* sciolto *in conformità della Costituzione Apostolica* Christus Dominus *del* 1953. *I lettori tengano perciò presente la svista incorsa ed essi stessi risolvano il caso in conformità del «Motu Proprio» del* 1957. *Ci dispensiamo dal presentare la soluzione quale è richiesta dalle disposizioni del «Motu Proprio».*

Dispensa o causa scusante dal precetto dell'astinenza?

1. - A proposito del nostro articolo, pubblicato in questa medesima Rivista l'anno scorso (1958, 1° novembre, pagg. 630-635), dal titolo «*Cause scusanti dal precetto dell'astinenza*», riceviamo la seguente lettera di un caro confratello sacerdote:

«In margine al suddetto articolo, mi si permetta di riferire una mia personale esperienza, che ha dato buoni frutti.

«Aveva constatato che la maggior parte degli operai della parrocchia, lavorando in città, mangiavano di grasso al pasto del mezzodì nei giorni proibiti. Dal pulpito, a più riprese, ho avvertito che tutti coloro che trovavano difficoltà a mangiar di magro al venerdì ne chiedessero dispensa al parroco, il quale ben volentieri l'avrebbe accordata. Difatti quasi tutti vennero in canonica a chiedere la dispensa, che io accordai in forza del can. 1245 § 1, fermo restando l'obbligo del magro al pasto serale consumato in casa propria.

«Feci cenno della dispensa data al Servo di Dio Card. Alfredo Ildefonso Schuster, nostro Arcivescovo, il quale mi rispose: "Hai fatto bene. Il fatto di chiedere la dispensa al parroco dimostra che i tuoi operai non vogliono andare contro le leggi della Chiesa"».

2. - Accogliamo volentieri questi rilievi, suggeriti da una esperienza pastorale che si è dimostrata valida per i buoni frutti ottenuti e che, del resto, ebbe una così autorevole approvazione dall'indimenticabile Servo di Dio, Card. Alfredo Ildefonso Schuster.

Le parole appunto, espresse allora dall'illustre porporato, formulano un'osservazione psicologicamente profonda e vera, che è questa: «Quando dei fedeli, trovando difficoltà ad osservare qualche legge ecclesiastica (come quella dell'astinenza o del digiuno o del riposo festivo), ricorrono al parroco o, comunque, al sacerdote per sentire come possono e debbono comportarsi, e per avere da essi un'eventuale dispensa o almeno una migliore garanzia sulla consistenza dei motivi che possono scusarli da quella legge, essi dimostrano con tale modo di agire la loro buona volontà e la loro fedeltà alla Chiesa e alle sue leggi».

Ne consegue che l'abitudine di ricorrere al parroco in simili circostanze può essere da questo favorita, e anche suggerita e inculcata, ai propri fedeli. Tanto più che essa offre altri innegabili e non piccoli vantaggi spirituali. Ad esempio, i fedeli vengono così educati e formati a una maggiore delicatezza di coscienza e a una più viva sensibilità per gli interessi dello spirito e per i problemi morali e religiosi; s'instaurano in tal modo rapporti di confidenza più piena dei fedeli verso i loro sacerdoti, e permette a questi medesimi maggiori e più frequenti contatti personali e familiari, con la conseguente possibilità di valersene ai fini pastorali, ecc.

3. - Per evitare, tuttavia, qualsiasi inconveniente, ci sembra utile qualche ulteriore chiarificazione e precisazione su questo punto.

L'osservazione del Card. Schuster, accolta del resto e rilevata anche da noi, ha bensì un valore *positivo*, in quanto quel ricorrere

dei fedeli al proprio parroco è psicologicamente un indice della loro fedeltà alla Chiesa e alle sue leggi, ma cesserebbe di essere vera se la si volesse spingere al punto da darle un senso ed un valore *esclusivo ed unico,* dimodochè, ad esempio, si dimostrino non osseguenti alla Chiesa e alle sue leggi e vengano a peccare coloro i quali, trovando sufficienti e gravi motivi per non far di magro nei giorni prescritti, non si presentano al parroco per chiedergli di venir dispensati, ma si ritengono senz'altro dispensati e mangiano perciò di grasso.

Basterà qui accennare alla distinzione fondamentale tra *cause scusanti* dalla legge od obbligo dell'astinenza, e *dispensa* da essa: due nozioni che hanno un profilo giuridico-canonico diversissimo.

Quando esistono circostanze e ragioni tali da rendere l'osservanza dell'astinenza fisicamente o moralmente impossibile, o comunque tanto incomoda e dura da poter prudentemente giudicare che il legislatore, pur potendolo, non abbia però voluto obbligare in tal caso, si parla propriamente di *cause scusanti,* per cui l'obbligo dell'astinenza viene a cessare di per sè e *ab intrinseco.*

Si ha invece la *dispensa* vera e propria quando il superiore legittimo, che ne ha facoltà, interviene *ab extrinseco* esimendo il suddito dalla legge dell'astinenza in qualche caso speciale. Ci vuole, è vero, anche in questo caso, per la piena legittimità della dispensa, una causa giusta, ragionevole e proporzionata; ma tale causa è soltanto la *condizione* richiesta perchè la dispensa venga data ragionevolmente e non a capriccio. Ciò che realmente esime, quando si dà la dispensa, dall'obbligo della legge positiva è l'*atto giurisdizionale* del legislatore o di colui che da lui ha avuto il potere di dispensare: atto senza del quale il suddito dovrebbe osservare la legge stessa, nonostante una certa difficoltà che incontra nell'osservarla. Questa « qualche » difficoltà, insufficiente di per se stessa ad esimere dalla legge in un dato caso particolare, diventa invece motivo del tutto sufficiente e valido per venir dispensati da chi ha la facoltà di farlo.

Perciò la *dispensa* vera e propria differisce dalla semplice *dichiarazione* secondo la quale una data legge non obbliga in un caso particolare. Una simile dichiarazione non esenta affatto da un obbligo, ma solo indica *a priori* che quel dato obbligo non sussiste in quel caso particolare; non richiede alcun potere giurisdizionale per poterla fare; e nemmeno è, di per se stessa, necessaria. Ad es., chi per vero e grave motivo di salute non può far di magro, è per ciò stesso *scusato* — finchè perdura il suo stato di impossibilità morale — dalla legge dell'astinenza; non ha affatto bisogno, per poter mangiare di grasso, di chiedere la dispensa dal parroco o da altri che può dispensare; e nemmeno ha bisogno di far riconoscere da costoro la validità delle cause che lo scusano dalla astinenza. Potrà, se vogliamo, farlo per una sua maggiore sicurezza e tranquillità, dato che non si è sempre buoni giudici *in causa propria,* ma non vi è tenuto e, ad ogni modo, quella che il parroco rilascia, in tale caso, non è per nulla una *dispensa* dalla legge dell'astinenza, ma una semplice *dichiarazione* (*ad abundantiam*) che

l'individuo ha realmente tali motivi da potersi e doversi tranquillamente ritenere *scusato* dal magro nelle condizioni in cui si trova.

4. - Avendo presenti queste precisazioni e distinzioni giuridiche, possiamo ora ritornare al caso degli operai che, dovendo recarsi in città, fuori casa, al lavoro, incontrano reale e grave difficoltà e disagio a mangiar di magro nei giorni prescritti.

Esaminando attentamente tale situazione di fatto, li ritenemmo *scusati* dall'osservanza dell'astinenza, per i pasti che debbono fare fuori di casa e sul lavoro, pur suggerendo poi pastoralmente alcuni consigli che ci sembrarono utili al caso. Non parlammo, tuttavia, nella nostra *soluzione* (pur avendovi accennato nell'*esposizione* dottrinale), di un'eventuale *dispensa* richiesta al parroco, non essendovene bisogno. Si esime giurisdizionalmente da un obbligo che esiste e vincola, mentre nel caso, da noi sciolto, degli operai che vanno a lavorare in città in determinate situazioni, l'obbligo non sussiste più. Con essi, quindi, anche se ricorressero al parroco, questi non dà una *dispensa* vera e propria, ma soltanto fa una *dichiarazione* (che, come accennammo, non è per nulla necessaria) che possono realmente ritenersi scusati dall'astinenza.

In base a tale osservazione l'esperienza pastorale che il caro confratello parroco ci fa presente, ci sembra da chiarire per evitare possibili e facili confusioni e inconvenienti. Egli medesimo, del resto, sembra riconoscerlo scrivendo che intende riferire una sua personale esperienza semplicemente «*in margine*» al nostro articolo e alla soluzione da noi data.

Ammettendo che tale ricorso degli operai al parroco aveva un valore *positivo*, in quanto esso stava a dimostrare la loro fedeltà alle leggi della Chiesa, aggiungemmo però che si evitasse di dargli un senso ed un valore *esclusivo ed unico*, quasi venissero a mancare quegli operai che non si fossero presentati al parroco, pur trovandosi nell'identica situazione di lavoro e di difficoltà ad osservare l'astinenza come gli altri loro compagni che erano andati dal parroco. Per gli uni e per gli altri le condizioni di lavoro fuori casa creavano tale situazione da doverli ritenere egualmente scusati dall'obbligo del magro. E questo, secondo il nostro modesto modo di vedere, era da dire loro chiaramente e da far capire, così da formare in essi una coscienza chiara e giusta, cioè retta, circa i loro doveri su questo punto della legge della Chiesa.

Insistendo invece a parlare di «*dispensa*» (sia dal pulpito, invitando ripetutamente gli operai a presentarsi al parroco per chiedere la dispensa, sia poi accordando ai venuti la dispensa in forza del can. 1245 § 1), il parroco che ci scrive non ha forse creato qualche confusione e turbamento, lasciando credere che il presentarsi al parroco e l'averne la dispensa fosse, per quegli operai, condizione indispensabile per poter mangiar di grasso nei giorni proibiti, senza violare la legge ecclesiastica e, quindi, senza peccare gravemente? Egli soggiunge soddisfatto che «*quasi* tutti» si presentano a chiedere la dispensa. Ma coloro i quali (siano stati anche pochi) trascurarono di andare da lui, continuando in seguito — anche per l'esempio dei loro compagni «autorizzati» dal parroco — a mangiare

di grasso al venerdì, con quale coscienza lo fecero? Le parole del parroco non vennero a creare in nessuno di costoro la falsa persuasione, che avendo trascurato di domandare la dispensa essi e mangiando ora di grasso, violavano la legge della Chiesa e commettevano peccato mortale?

Sono interrogativi che rivolgiamo al caro confratello che ci ha scritto. Da parte nostra preferiamo, in simili materie, una somma chiarezza e precisione. Spiegando ai fedeli, nell'istruzione catechetica, la differenza tra cause scusanti dall'obbligo di una legge positiva della Chiesa e motivi di dispensa; tra dispensa vera e propria e il semplice riconoscimento che uno, in date situazioni, non è tenuto ad una legge, crediamo che la formazione delle coscienze non ne abbia affatto a scapitare, bensì soltanto a guadagnare: « *cognoscetis veritatem et veritas liberabit vos* » (Jo 8, 32).

P. A. Boschi, S.J.

Questioni proposte

Celebrante non digiuno.

In una parrocchia, per un imprevisto, il giorno di Natale il sacerdote che era atteso per celebrare la S. Messa di mezzogiorno (una delle più frequentate con qualche centinaio di presenti) non è arrivato: gli altri sacerdoti presenti in chiesa avevano già celebrato le tre Messe, quindi la gente è stata rimandata a casa senza Messa, ci sarebbe stata però la S. Messa vespertina. Si domanda se ai sacerdoti presenti, dato il numero relativamente grande dei fedeli presenti e l'ammirazione nel rimanere senza Messa proprio il giorno di Natale, fosse lecito celebrare una quarta Messa o se ciò fosse possibile nel caso che non ci dovesse essere la Messa vespertina e perciò quella Messa fosse l'ultima di tutto il giorno.

Chiederei ancora se in un caso come quello surriportato, in una domenica ordinaria, in un luogo dove ai sacerdoti è permesso trinare, sia permesso ad un sacerdote che ha celebrato due sole Messe, ma non è regolarmente digiuno, celebrare la terza Messa per non suscitare ammirazione nella gente venuta per ascoltare una Messa di orario magari molto frequentata.

R. - Il S. Officio, in data 2-12-1874, a relativa domanda rispose non scusare dalla legge del digiuno (specie se la cosa è nota) il fatto che il popolo resta senza Messa. E ne disse anche la ragione: « quia haec lex (de jeiunio servando) praecepto sacri audiendi praestat ». Tanto più nel nostro caso, in cui se ricorre la solennità del Natale. Vi è pure la Messa vespertina.

Legge generale: solo un pericolo d'infamia per il sacerdote, o un grave disappunto da parte del popolo potrebbe permettere di celebrare ad un sacerdote non digiuno. Non bisogna temere lo scadalo dei pusilli. Che meraviglia che inavvertitamente si rompa il digiuno?

Ancora: conservazione dell'Eucarestia.

Ai rilievi, fattimi, circa la soluzione del caso, pubblicata a pag. 76, su questa stessa Rivista (1 febbraio 1959) e sotto lo stesso titolo «Conservazione dell'Eucarestia», ho il dovere di spiegar meglio il mio pensiero:

Niun dubbio che una Casa Religiosa, oltre un Oratorio pubblico, può anche avere oratori semipubblici (P. Matteo da Coronata, *Instr. J. C.*, n. 766, in nota); e che nel principale di essi, quando difettasse di un Oratorio Pubblico, *de licentia Ordinarii*, potrebbe conservare l'Eucarestia. Checchè pensi in contrario il Geyneche (*Quaestiones canonicae*, V, II, can. 1267), la Comm. pont. per l'autentica interpret. del Codice D. C., il 2 giugno 1918, ebbe così a scrivere: «Si religiosa vel pia domus habeat publicam ecclesiam, eaque utatur ad ordinaria et quotidiana pietatis exercitia explenda SS. Sacramentum in ea tantum asservari potest; secus in oratorio principali eiusdem religiosae vel piae domus (sine praejudicio juris ecclesiae, si quid habet); in eoque (principali oratorio semipubblico) *tantum*, nisi in eodem materiali aedificio sint distinctae ac separatae familiae, ita ut formaliter sint distinctae religiosae vel piae domus». Donde giustamente deduceva il Fanfani (*De iure religiosorum*, n. 400): «Neppure i Novizi possono considerarsi una comunità distinta dagli altri Frati, se abitano nello stesso edificio».

L'importante per me nel dare la soluzione, era che nella cappella, de qua, secondo l'osservazione del confratello di chi proponeva il caso, non si può conservare l'Eucarestia: cosa secondaria: che l'abbia, nella fretta, appellata un oratorio privato, sempre in largo senso, impropriamente. *Ubi homines, ibi errores.*

Confessionali per le Religiose.

Sono un abbonato alla Rivista, alla quale mi rivolgo per avere una risposta ad un quesito che è stato discusso tra noi del clero circa la grata del confessionale delle suore. Alcuni riferendosi sia al Rituale Romano I, III, Cap. I. De Sacramento Poenitentiae n. 8; sia al can. 909 § 2, sostenevano che bastava la sola grata fissa e debolmente forata posta tra il confessore e la penitente: altri sostenevano che ciò valeva solo per le donne in generale, ma che per le suore è richiesta doppia grata, *però non hanno saputo addurre nessun argomento in favore della loro opinione; solo si sono appellati al fatto che qualche Ordinario così ha voluto, e questa norma ha fatto eseguire.*

Si domanda: è vero che per i confessionali delle suore vi sia quest'obbligo della doppia grata?

R. - Se la Commissione Pontificia, autenticamente interpreta (24-11-1920) il can. 522 nel senso che la confessione fatta dalle religiose, a tranquillità di loro coscienza, in qualunque chiesa ed oratorio pubblico e semipubblico, al confessionale o anche in altro luogo, legittimamente destinato alle confessioni delle donne è valida e lecita, come si può pensare e dire che per le religiose si richiede una doppia grata non richiesta per le donne in genere? Se qualche Ordinario ha voluto la doppia grata a fori asimmetrici, *consigliata* da qualche liturgista (sono state proposte anche altre forme), ha dovuto volerla per tutti, confessionali di donne e non esclusivamente per le religiose. Neppure un Vescovo può andare contro il diritto; ed il can. 522 § 2 impone solo e strettamente una grata fissa « ac tenuiter perforatam inter poenitentem et confessarium ».

Mons. Donato Venditti

L'ECO DELLA STAMPA

UFFICIO DI RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE

Fondato nel 1901

Direttore: *UMBERTO FRUGIUELE*

Condirettore: *IGNAZIO FRUGIUELE*

Via G. Compagnoni, 28 — MILANO — *Telefono N.* 72-33-33

Casella Postale 3549 Telegrammi ECOSTAMPA-MILANO C.C.I. Milano 77394

Delegatio potestatis assistendi matrimoniis

In territorio paroeciae S. Leonardi sita est ecclesia religiosorum, S. Agneti dedicata. In hac ecclesia multi fideles frequentant functiones sacras. Multi etiam ibi celebrant matrimonia, praesertim ad paroeciam pertinentes, sed etiam alii. Causa huius est, quia Marius, parochus, senectute et variis aegritudinibus vexatus, nequit curam gerere sui gregis et Ordinarius defectu cleri saecularis iam sibi proposuit paroeciam dare religiosis. Marius nunc iam libenter videt quod in quantum fieri potest patres peragunt quae ad parochum spectant. Ipse Superiori conventus dedit licentiam habitualem ad licite assistendum matrimoniis suorum subditorum, ad normam c. 1062, eique etiam commisit ea quae agenda sunt ante matrimonia ad normam cc. 1019-1032. Ad ipsam potestatem assistendi autem ad validitatem quod attinet, de qua est sermo in cc. 1094-1096 rem sic composuit. Qualibet die dominica ad vesperas superior vel alius pater ab eo designatus adit Marium cum formula, quae incipit semper iisdem verbis: ego, Marius... parochus S. Leonardi delego potestatem assistendi ad matrimonia:

1) Francisci et Helenae, Patri Superiori.
2) Paschalis et Agathae, Patri Dominico.
3) Severini et Mariae, Patri Thomae.
4) Livii et Annae, Patribus Superiori et Dominico.
5) Ioannis et Catharinae, Patribus Superiori et Dominico.

Marius elenchum subsignat, sed nullatenus eum legit; subsignatione delegans secundum quod in folio habetur scriptum, confidens in opere Patrum.

Quaeritur: 1) Utrum delegationes sunt valide factae? 2) Utrum omnia fiant secundum iuris praescripta?

Canon 1096 circa delegationes ad assistendum matrimoniis sive ab Ordinario sive a parocho faciendas (et circa subdelegationes a delegatis faciendas idem valet) statuit quod fieri debent *determinato* sacerdoti ad *determinatum* matrimonium, exclusis delegationibus generalibus, nisi agatur de vicariis cooperatoribus pro paroecia cui sunt addicti. Et haec omnia ad validitatem delegationis factae.

Delegatio facta sacerdoti *determinato* habetur si unus, sed etiam si plures sacerdotes determinati delegentur. Delegatio ad *determinatum* matrimonium etiam habetur si aliquis sacerdos delegatur ad duo vel plura matrimonia determinata. Immo huic normae contrarium non est delegare duos sacerdotes determinatos ad duo matrimonia determinata, e.g. delego Carolum et Ludovicum, sacerdotes, ad assistendum matrimoniis hodie celebrandis inter Livium

et Annam et inter Joannem et Catharinam. In tali casu uterque eorum potest assistere utrique matrimonio. Ipsi inter se decernere debent qui in casu negotium epediturus sit.

Immo, si delegans sciat in domo religiosorum haberi quatuor patres, quos *individualiter* cognoscit, habetur delegatio facta determinato (tis) sacerdoti (bus), si ipse loco: « delego Ludovicum, Thomam, Albertum et Superiorem » dicat: « delego omnes patres conventus » vel « omnes quatuor huius conventus ». Consequenter habetur delegatio determinatis sacerdotibus, si qualibet die dominica parochus subscriberet folium, de quo scit in eo haberi haec verba: delego omnes patres conventus S. Agnetis ut assistant matrimoniis hic enumeratis. Attamen haec forma delegandi tunc tantum valet, si verba « omnes patres conventus » locum teneant designationis *individualiter* factae, seu si verba habeant sensum notae *collectivae* et sunt mera abbreviatio; non si designent notam *communem*. Consequens est ut si ante celebrationem Albertus transferatur ad alium conventum et Raymundus conventui adscribatur, Albertus est et manet delegatus, Raymundus autem non fit delegatus. Et hoc etiam si parochus dominica sequente iisdem verbis faceret delegationem, quin certior redditus sit de mutatione communitatis (1).

Ratio movendi quaestionem de validitate delegationis a Mario factae non nititur elementis quae habentur in folio scripto. Si Marius legisset totum folium (immo, etiam omissis partibus quarum tenor ipsi iam notus est), legens scilicet *nomina* sponsorum et *nomina* sacerdotum qui ad distinctis matrimoniis assistendum indicantur, ita ut viderit de quo sacerdote agitur et de quo matrimonio quilibet sacerdos delegatur, et deinde posuisset actum delegationis, sive subscriptione sive viva voce, de validitate delegationis factae non esset dubitandum.

Ratio dubitandi invenitur in facto quod parochus *omittit legere* folium. Momento delegationis ipse prorsus nescit quem sacerdotem delegat et ad quod matrimonium.

Iam pluries disceptavimus de delegatione assistendi matrimoniis ad normam c. 1096 (2). Fusius demonstravimus verbum « determinatum », quod bis legitur in hoc canone, habere sensum *specialem*, quo alia, strictior, determinatio requiritur, quam requiritur pro aliis delegationibus, e.g. pro delegatione potestatis ad audiendas confessiones. Sane, etiam hae delegationes fieri debent sacerdoti *determinato*, ita ut delegatio facta « Titio *aut* Caio » vel *alicui* patri huius conventus » esset invalida. Hae delegationes sunt factae sacerdoti *non determinato* in sensu naturali verbi « determinatum ».

---

(1) Huiusmodi delegationes melius vitantur, et delegatio pro posse fiat cum indicatione nominis et cognominis sacerdotum delegandorum, ne res exponatur periculo invaliditatis et incertitudinis postea oriundae.

(2) In *Periodica de re morali et iuridica*, 1949 et fusius 1954. Deinde in libro meo: *De potestate ordinaria et delegata*. Romae, 1957. Apud Desclée, in capite X. Etiam: Vlaming-Bender, Praelectiones Juris Matrimonii. Bussum (Hollandia) 1950.

Qui autem diceret: « delego sacerdotem quem tu, superior, designabis » delegaret valide potestatem absolvendi a peccatis et proinde delegatio facta est sacerdoti *determinato* in sensu naturali verbi. Ordinarius sic delegans determinat personam delegatam mediante determinatione facienda a superiore eligente; sed non delegaret valide, si sic delegaret potestatem assistendi matrimonio (3). Nam in c. 1096 verbum « determinato » habet sensum specialem.

Difficultates oriuntur ex hoc, quod Legislator in c. 1096 verbum « determinatum » bis adhibet in sensu speciali (et non naturali), quin adamussim manifestaverit, qui sit ille sensus specialis. Valde probabile est Codificatores et consequenter Legislatorem ne ipsos quidem sibi conscios fuisse de hoc sensu speciali eiusque exacta significatione et circumscriptione (4).

In solvenda quaestione nostra procedendum est ab iis, quae in disceptationibus supra designatis (5) proposuimus, et quae videntur certa et pacifica. Quoties agatur de potestate assistendi matrimonio, invalida est delegatio facta tali modo, ut determinatio personae delegatae aut matrimonii ad quod delegatur, fiat aut facta sit non ab ipso delegante, sed ab aliquo agente contingente (sive libero sive non), quin effectus huius determinationis ab alio factae sit deleganti notus. Sunt casus in quibus parochus delegat 1) patrem quem superior conventus missurus est aut designaturus est; 2) patrem quem superior iam misit vel designavit, sed quin parochus sciat quis sit, quia non vidit sacerdotem missum neque aliquam notam determinativam audivit (e.g. nomen et cognomen; officium vere determinans e.g. oeconomus conventus); 3) omnes patres huius conventus; omnes sacerdotes hac hora commorantes in civitate; in paroecia.

Investigandum nunc est: quae sit ratio ob quam huiusmodi delegationes sint invalidae utpote canoni 1096 contrariae?

Ratio videtur esse quod in hisce delegationibus delegans momento actus delegationis ignorat quam personam delegat. Notate bene: non dico « ignorat *nomen* vel *cognomen* » (aut alias qualitates determinantes). Hoc enim non necessario requiritur. Si parocho sacerdoti praesenti quem omnino ignorat dicit « te delego », habetur delegatio facta sacerdoti determinato; determinato scilicet *demonstratione*, qua hic ab omnibus aliis ab ipso demonstrante distinguitur. Postea hic parochus dici nequit: delegavi, sed nescio cui. Ipse scit cui; sed ignorat notas huius personae, quam ipse determinavit demonstratione (6). Sed non habetur sacerdos determinatus in

(3) Vide declarationem authenticam, datam die 20 maii 1923. *A.A.S.*, 1924, pag. 115.

(4) Saepe contingit ut in legibus usus verborum in sensu non naturali et communiter non recepto seu in sensu *non proprio* (vide c. 18) causet dubium et incertitudinem circa ius vigens.

(5) Vive supra, nota 2.

(6) In modo loquendi quotidiano solemus etiam de his casibus dicere « delegavi, sed nescio cui ». Sed hoc dicitur improprie. Sensus huius dicti est: delegavi sciens cui, sed nescio eius nomen et cognomen vel alias qualitates, ita ut *hodie* non anplius possim eum ab aliis discernere.

sensu c. 1096, si parochus relinquat determinationem aliis agentibus, sive hi adhuc debent agere sive egerunt iam, sed parochus ignorat effectum determinantem momento quo delegat.

Nihil refert utrum determinatio ab alio facta sit oretenus an in scriptis. Ita invalida est delegatio facta a parocho absente a paroecia, qui superiorem conventus rogavit, ut velit sacerdotem mittere ad ecclesiam paroecialem ita ut adsit hora 9, et hora 9,45 in scriptis delegat « patrem quem superior misit » vel « patrem qui nunc hora 9,45 adest in ecclesia paroeciali ». Neque sacerdos iam est determinatus ad normam c. 1096, si nomen eius est scriptum in folio, quod parochus non legit. Folium visum sed non lectum in ordine morali et iuridico est idem ac folium clausum vel folium non visum Notitia scripta percipitur lectione, non mera visione folii. Haec doctrina valet tam de sacerdote determinato quam de matrimonio determinato, prout in c. 1096 exigitur.

Videtur concludendum delegationes a Mario factas esse invalide factas, quia folium non legit, sed non lectum subscripsit.

Delegationes istae sunt invalidae, sed non *natura delegationis*. Si ageretur de delegatione potestatis audiendi confessiones vel dispensandi, delegatio talis esset valida; non esset invalida quia non facta sacerdoti determinato. Delegationes a Mario factae sunt invalidae, quia non factae sacerdoti *determinato* neque ad matrimonium *determinatum in sensu speciali*, quem verbum « determinatum » habet in c. 1096. Parochus non determinat et momento delegationis personae et matrimonia non sunt pro ipso determinata.

De imprudentia sat gravi arguendi sunt praeprimis parochus, sed etiam superior et probabiliter etiam alii religiosi, qui tali modo processerunt pluries; quis scit per quantum temporis spatium. In re tanti momenti sicut est delegatio ad assistendum matrimoniis, de qua quilibet sacerdos prudens sibi conscius est quod est materia complexa, in qua facile committuntur errores, e quibus facile oritur invaliditas, prius ipsius delegationis et deinde matrimonii (nisi error communis hoc praeveniat), debemus maxima cum diligentia agere, et vitare omnes agendi modos non ordinarios et probatos. Praesertim se nulla detur ratio declinandi ab hac via ordinaria. Nulla habebatur ratio ob quam parochus omisit legere vel saltem curare ut superior deferens sibi legeret elenchum nominum, ita ut ipse sciret in individuo de quibus delegatis et matrimoniis ageretur (7).

---

(7) Non requiritur ut parochus audiens nomina sponsorum etiam de ipsis sciat alias qualitates seu ut dicere solemus ut cognoscat personas, quae his nominibus designantur. Neque necessarium est ut parochus, auditis nominibus nupturientium et sacerdotum qui delegantur, momento delegationis faciendae adhuc adamussim recordetur omnia in particulari. Qui certior redditus est de personis nominibus designatis, scit de quibus agit sua delegatio; ipse agit erga personas *determinatas*. Huiusmodi oblivio etiam contingere potest, si agatur de una simplici delegatione, puta cum Superior conventus parocho petenti respondeat: « bene, mittam Patrem Lebuinum » et parochus eum acceptet, allamen domum reversus,

Delegatio *habitualis* quoad *licitam* assistentiam ad normam c. 1062 est valide et rite data. Valet tamen, ut patet, pro eorum tantum matrimoniis, quibus assistendi ius competit Mario ad normam c. 1097, ratione scilicet domicilii vel quasidomicilii vel menstruae commorationis alterutrius saltem sponsorum in paroecia S. Leonardi; immo solius sponsae, si ius particulare hoc exigat.

Publicationes matrimoniorum facere *etiam* in ecclesia religiosorum (dico: *etiam*, ita ut in ecclesia paroeciali non omittantur), in adiunctis in quibus versatur paroecia non videtur iure prohibitum. Ius non prohibet, ut parochus tali modo provideat.

Maiorem difficultatem praebet quaestio, utrum parochus rite agat committendo matrimoniorum praeparationem ad normam cc. 1019-1032 superiori conventus aliisve patribus. Quaestio non dirimitur simplici ratione: quod quis facere potest per se, potest et facere per alium. Nam Codex videtur sat clare innuere praeparationem iuridicam et moralem matrimonii esse negotium quod parochus ipse per se expedire debet; etsi assistentiam matrimonio celebrando ob quamlibet rationem delegatione, etiam licite, committere possit alii sacerdoti.

Attamen, obligatio in hac re agendi per se ipsum iam non videtur impedire, ne haec negotia committat vicario vel vicariis cooperatoribus paroeciae addictis. Nulla datur ratio excludendi matrimoniorum praeparationem ex « universo paroeciali ministerio », de quo est sermo in c. 476 § 6. Quapropter Codici contraria non est praxis, qua parochus aut unum vicarium designat eique committit omnia haec negotia expedienda (8) aut omnibus suis vicariis comittit, ut ea quae ad normam cc. 1019-1032 agenda sunt, peragant pro matrimoniis quibus secundum consuetudinem in paroecia vigentem (cum potestate a parocho delegata) assistere solent. Haec praxis non videtur iuri stricte contraria. Quid in casu concreto licite fit in hac re magni momenti, dependent a circumstantiis locorum et personarum. Praxis sane non est iam bona et commendanda solum quia non est iuri contraria.

In casu nostro autem non agitur de vicariis cooperatoribus, sed de religiosis in territorio paroecia habitantibus. Non auderem dicere parocho stricte prohibitum esse ne sacerdoti idoneo, qui non est eius vicarius cooperator, committat expedienda ea quae in c. 1019-1932 ipsi parocho committuntur. Huiusmodi praxis autem non videtur voluntati Legislatoris consona, nisi fiat ob rationem

---

volens facere delegationem. non recordatur nomen patris. Scribit: delego patrem quem Superior mihi indicavit. Haec determinatio sufficit.

(8) Uni personae capaci committere omnia negotia eiusdem speciei hoc secumfert commodum, ut talis persona acquiret experientiam in hisce rebus expediendis, quo res et expeditius et tutius traetantur. Haec est ratio qua pro pluribus negotiis rarius contingentibus Codex praescribit ut parochi rem deferant ad Ordinarius loci, ad quem vi huius praescripti haec negotia frequentius adveniunt, ita ut vel ipse Ordinarius vel sacerdos delegatus, per quem Ordinarius huiusmodi res expedire solet, maiorem sibi comparet experientiam.

gravem et quidem graviorem prout fiat saepius vel habitualiter. Ratio sufficiens pro casu singulo difficili esset competentia specialis sacerdotis canonistae, etsi paroeciae extranei. Sed raro necessarium erit negotium *totum* committere huiusmodi personae extraneae. Communiter sufficiet, ut parochus eius auxilium implorat, casum eius studio submittat et deinde agat secundum eius indicationes, ita ut et ipse parochus habeat iudicium de negotio rite expedito. Si ratione aegritudinis et senectutis opus factum est Mario valde molestum, et Ordinarius nequit cito alio modo providere, videtur habere rationem quae iustificat ut patribus committat haec negotia peragenda. Ei tamen semper manet officium pro posse vigilandi ut omnia recte fiant.

In adiunctis in quibus Marius agit, consulerem potius hunc procedendi modum. Superior deferat elenchum matrimoniorum hebdomada proxime futura celebrandorum: indicatione nominum et cognominum sponsorum. In capite formulae ponantur verba: ego, Marius, parochus S. Leonardi, ad assistendum matrimoniis hic enumeratis delego RR. Patres Superiorem, Thomam et Dominicum, cum potestate subdelegandi ad actum alium sacerdotem (9). Deinde Superiori committat, ut ordinet assistentiam inter patres omnes potestate assistendi valide nunc praeditos. Lecta tota formula parochus ei subscribat. Sic ad minimum reducitur periculum committendi errores in assistentia et insuper habetur certitudo de delegatione rite peracta eiusque probatio in foro externo in tuto ponitur.

Dr. L. Bender, O.P.

(9) Ad normam c. 199 § 4. Agitur enim de subdelegatione potestatis delegatae ad actum (non ad universitatem negotiorum).

Questioni proposte

L'art. 34 del trentenne Concordato.

E' rimasta storica la frase pronunziata da S.S. Pio XI poco dopo l'approvazione dei Patti Lateranensi: «Per l'art. 34 del Concordato io avrei dato anche la vita». Nessuna meraviglia, quando si ricordi in che condizione si trovava il matrimonio cristiano in Italia prima dell'11 febbraio 1929.

Per lunghi secoli, il matrimonio, perchè Sacramento, era stato disciplinato dalla Chiesa. Ma, col *Code Napoléon* del 1804, fu reso *obbligatorio* il matrimonio civile per tutti i cittadini, prima riconoscendosi solo a questo gli effetti civili, e poi comminando pene a chi avesse celebrato il matrimonio religioso in qualsiasi forma, senza averlo fatto precedere dal matrimonio civile. Il sacerdote che l'avesse benedetto, per la prima volta era punito con un'*ammenda*

da 16 a 100 fr.; con la *prigione* da due a cinque anni se recidivo, e, se ancora recidivo, con la *deportazione*.

Le stesse disposizioni erano passate agli stati e staterelli d'Italia, via via che venivano conquistati. Invano la Restaurazione del 1815 cercò di rimettere le cose *in pristinum*. Quelle disposizioni rimasero, cambiate qualche volta in peggio. Lo stesso Regno delle Due Sicilie, che teneva a dirsi cattolico, pur ripristinando il matrimonio religioso sostanzialmente secondo il decreto del 16 giugno 1815, stabiliva nell'art. 67 del suo codice del 26 maggio 1819, che, a produrre gli effetti civili, il matrimonio religioso doveva essere essenzialmente preceduto dagli atti dello stato civile. Una solenne promessa civile doveva farsi di contrarre il matrimonio davanti al parroco. Questi o il suo viceparroco era punito coll'esilio correzionale o coll'ammenda correzionale, se assisteva al matrimonio religioso senza quella tale solenne promessa fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Siffatto esempio, più o meno, vale per gli altri stati italiani; limitazioni, più o meno gravi, al matrimonio religioso: era una varia, ma sempre una schiavitù, imposta alla Chiesa dai signori liberali che, in ogni tempo e luogo, han sempre mostrato di amar tanto la libertà da volerla solo e tutta per loro.

In Piemonte, dove il liberalismo era maggiormente accentuato, il Siccardi tentò di varare un contratto matrimoniale civile, prescindendo completamente dal sacramento della Chiesa. Il tentativo fallì. Ma si venne all'unificazione del codice nel 1865, dopo che si era unificata l'Italia, anche senza Roma capitale. Ed allora ci furono lunghe e vivacissime discussioni in seno alle Commissioni, in Parlamento e fuori. I liberali trionfarono. Solo al matrimonio, celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, fu riconosciuta l'efficacia civile: assolutamente negata al matrimonio religioso.

Di qui, e per questo, si ebbero mariti di due mogli e mogli di due mariti. Il pubblico, a poco a poco, dette valore al solo matrimonio civile, anteponendolo a quello religioso e spesso trascurando di farlo almeno seguire dal matrimonio religioso. Pur con aperta contraddizione, si punirono pensionati ed ufficiali che si limitavano a celebrare il matrimonio di coscienza.

Si minacciarono sacerdoti che li celebravano per giuste e gravi ragioni. Si giunse a definire il matrimonio religioso un concubinato; e dall'altra parte fu detto semplice contratto e turpe concubinato il matrimonio civile.

Chi pensa a tutti questi inconvenienti, può or capire la verità e la giusta ragione della frase del grande Papa della Conciliazione.

Non pare vero, dopo quanto innanzi ricordato, che oggi si possa leggere l'art. 34 del Concordato: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio (che è base della famiglia) dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili », colle relative e logiche conseguenze derivatene nello stesso articolo, circa la competenza attribuita ai tribunali e dicasteri ecclesiastici per le cause matrimoniali...

In questo cambiamento di cose, alcuni, per non dire molti, han voluto vedere un miracolo. *Digitus Dei est hic.* Anche a non voler usare questa grande parola (del miracolo in senso stretto), bisogna pure ammettere nel fatto qualche cosa di straordinario.

Lo straordinario, veramente, apparve in tutto l'*iter* dei Patti Lateranensi. Fu iniziato ufficialmente dalla lettera del Duce, inviata il giorno della festa di S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, al Consigliere di Stato prof. Barone; ed ebbe termine colle firme apposte a quei Patti l'11 febbraio 1929. Fu Pio XI a scegliere quella data, attribuendo all'Immacolata, apparsa in quel giorno del 1858 a Lourdes, la grazia dell'inaspettato avvenimento, per cui tanto l'aveva pregata, quando Cardinale di Milano, l'aveva visitata ai piedi dei Pirenei.

Ma io voglio rivelare, capta occasione, lo straordinario in particolare, che accompagnò l'argomento, di cui sto trattando.

Il 1° marzo 1930, il Marchese prof. Francesco Pacelli fu a Taranto, per tenere una conferenza sui Patti Lateranensi, di cui era stato, per tre anni, valido collaboratore del Papa e del Cardinal Gasparri, col prof. Barone rappresentante del Governo. Come Vicario Generale dell'Archidiocesi, andai a rilevarlo a Bari. Da Bari alla Città bimare, per due ore, stemmo insieme e soli nell'automobile. Di che cosa si poteva e si doveva parlare, se non del Concordato? Mi disse al riguardo cose impressionanti, che ricorderò per tutta la vita.

Circa l'art. 34, mi notò che fu uno dei punti più scabrosi da superare. Il prof. Barone, o di suo pensiero, o perchè così ispirato da quelli che rappresentava, teneva estremamente a marcare l'ufficialità civile nella celebrazione delle nozze. Pretendeva che il sacerdote si mostrasse con segni esteriori rappresentante del Governo; che unisse la sciarpa tricolore alla stola bianca. Si proposero diverse vie, ma per più giorni non si trovò quella d'uscita. Intanto, se non si chiudeva quell'articolo, non si poteva passare al successivo. Il Pacelli ne riferì al Papa direttamente. Pio XI rimase un momento pensoso; poi disse: « Avvocato, faccia la proposta che la sciarpa tricolore sia messa sul Rituale; non sarà una cosa bella; ma sarà meno brutta di vedere un sacerdote colla sciarpa mentre amministra un Sacramento ».

Il Pacelli si recò alla seduta segreta fuori Roma, portando la proposta papale. Era passato alquanto tempo dall'ultima riunione. Appena seduto al tavolo, di fronte al Barone, questi disse: « Avvocato, affrettiamoci un poco. L'ultima volta che ci vedemmo, si trattò del matrimonio; passiamo ad altro argomento ». E di sciarpa non si parlò più.

Il matrimonio, così, si celebra oggi dignitosamente, come merita. Ringraziamone il Signore « qui facit mirabilia magna solus ».

Mons. Donato Venditti

Segrete istruttorie.

E' nota la speciale caratteristica delle istruttorie nelle cause matrimoniali che si svolgono nei nostri tribunali ecclesiastici: sono fatte nel più assoluto segreto. Giudice istruttore, difensore del vincolo, attuario, parti in causa e testi da loro presentati o chiamati a deporre *ex officio*: tutti devono giurare di mantenere il segreto fino alla pubblicazione degli atti su quanto hanno detto, scritto o sentito. Invano si cercò più volte specialmente durante la compilazione del Codice di Diritto Canonico, di sfondare la porta che chiudeva quel segreto. Essa, forte del passato, rimase ognora chiusa per l'avvenire. La simbolica chiave è rappresentata dai canoni 1858 e 1859: «Prima della discussione e relativa sentenza della causa, tutte le prove che sono negli atti e che ancora rimangono segrete, devono essere pubblicate. Solo allora si facultano le parti ed i loro avvocati a prender visione di tutti gli atti processuali ed anche di chiederne copia». Ma prima, no; e giustamente.

Nelle cause matrimoniali ecclesiastiche non si tratta di ascoltare parti e testi, mettere le loro affermazioni, con tutti gli altri elementi pro e contro la validità di un dato matrimonio, sulle due coppe della simbolica bilancia della giustizia, vedere da che parte si muovono le braccia e tirarne le debite conseguenze. Domina in esse, generalmente, più l'elemento oggettivo che il soggettivo. Il Giudice civile potrà anche rassegnarsi a veder trionfare l'errore dinanzi ad una verità occultata dagli *actis et probatis*. Ma non può aversi rassegnazione, tranquillità di coscienza, se, per sua negligenza, viene dichiarato nullo un matrimonio valido o viceversa. Si tratta di un sacramento e di un sacramento eletto, qualificato come «magnum», per antonomasia, da S. Paolo. Egli assume dinanzi a Dio ed alla società una delle più gravi responsabilità, se per avventura la sua pronuncia, non solo per negligenza, ma anche per semplice leggerezza, non riesce conforme a verità.

Sono lapidarie queste parole rivolte dall'indimenticabile Pio XII alla S.R. Rota (A.A.S., Vol. XXXVI, pag. 281: «Scende da diritto divino l'obbligo giuridico morale al giudice ecclesiastico di determinare secondo verità se un vincolo debba rimanere saldo o sciogliersi. Qui la somma gravità che fortemente incide sulla di lui coscienza nel dirigere e conchiudere una causa matrimoniale».

Per tale gravità, le cause matrimoniali «numquam transeunt in rem judicatam» (can. 1903). Se anche dopo lungo lasso di tempo, sorgono prove evidentemente contrastanti la data sentenza, questa va cambiata *coute que coute*. «Ubi homines — scrisse Tacito — ibi errores». Con tutto il suo acume, la sua diligenza e prudenza, il giudice può sbagliare.

Nè la cosa deve meravigliare. Osservò bene il periodico *Oggi* nel n. 21 del 1954: «Gli errori giudiziari avvengono purtroppo dovunque, e non sono dovuti, come molti credono, a trascuratezza della Magistratura, bensì a false testimonianze, a false denuncie e ad errori più complessi».

Di che non è capace la malignità umana, oggi specialmente per mancanza di sincera fede e per forti passioni? Copio dagli A.A.S. (Vol. XXII, pag. 168), traducendo in volgare: « Facilmente il giudice viene ingannato dalle parti, che cercano di sciogliere quel vincolo che loro non portò quella felicità e pace che si ripromisero nel contrarlo. Onde frodi ed empietà e da parte dei coniugi contro la santità e l'unità del matrimonio cristiano, e di altri, che, badando solo al lucro ed all'esito favorevole della causa, e per nulla alla verità, istruiscono i coniugi stessi come fare la causa e i testi come deporre in conformità ».

Fa pena, il più delle volte, a far giurare i testi e prima di deporre e dopo che hanno deposto « de veritate dictorum et de secreto servando usque ad processus publicationem, imo etiam perpetuo ad normam can. 1623 § 3 » (art. 104, § 2 della Istruz. « Provida »). Appena fuori la porta della udienza, dicono tutto a chi sta lì ad attenderli! Si ha voglia a predicare sulla santità del giuramento e la indissolubilità e sacramentalità del matrimonio cristiano... specie di fronte a tanti divorzi, che si fanno e si leggono spesso inquadrati da lusinghieri commenti. Non posso mai dimenticare la sentenza 21-8-1945 del Tribunale di Bergamo, ove lessi che la non ripugnanza al divorzio depone oggi in favore della civiltà raggiunta dal popolo italiano. Nella nostra lunga pratica giudiziaria abbiamo trovato testi che, mossi da pietà, hanno deposto con giuramento il falso, per risolvere casi pietosi!

Tanto più vi è da temere per queste nostre cause matrimoniali, in cui, a testimoniare, sono ammessi a deporre parenti ed amici delle parti. Sono ammessi giustamente, perchè essi, meglio degli altri, conoscono fatti che, il più delle volte, avvengono tra le pareti domestiche. Sanno la verità; ma la diranno? o non si lasciano piuttosto indurre da preghiere, timori o minacce a mentire?

Facciamo un caso, che può avvenire, se pure non è avvenuto. Si fa una causa di nullità matrimoniale, si può dire in famiglia. Uno dei suoi membri, coscienzioso a tutta prova, superiore ad ogni sospetto, si presenta al giudice d'istruzione, e dice: « Depongo e giuro che il matrimonio è valido, validissimo; ma pongo assoluta condizione che di me e della mia affermazione nulla trapeli fuori di questa sacra aula; altrimenti ci uccideremo in famiglia ».

E' una verità, questa, che toglie la certezza morale, risultante dagli *actis et probatis* a favore della nullità del Matrimonio. Ma è una verità di cui non si può far uso secondo l'ordinaria procedura. La quale, ai sensi dell'art. 130 dell'Istruz. « Provida » dice al giudice che può far nota la deposizione del genere agli avvocati e procuratori sotto il giuramento che manterranno il segreto. Ma il teste ha limitato la conoscenza del suo nome, in ordine alla fatta deposizione, alle pareti dell'aula in cui ha parlato. Interrogar persone sulla sua attendibilità così in genere, come detta il § 2 del citato art. 130. Ma ciò non serve, perchè di tale attendibilità il giudice è certo, sicuro. Manifestare il contenuto della di lui deposizione senza farne lontanamente il nome? No, insiste il teste, perchè sicuro che, per precedenti forse discorsi in famiglia, ne sarebbe egli facilmente

conosciuto come autore, con le gravi conseguenze prospettate. Non tener affatto conto del teste e della sua deposizione, come forse sarebbe l'interesse della parte sostenitrice della nullità del vincolo? E dove allora più la certezza morale per giudicare?

Anche qui, a mio sommesso parere, si deve applicare la massima paolina: « Littera occidit; spiritus vivificat ».

Scrive il Reiff (Jus Can. 1, I, Tit. 10, n. 60): « In discernendo quaenam probatio hic et nunc est plena et concludens, plurimum relinquendum est arbitrio judicis, et idem quod de testibus, dicendum est de aliis probationibus, earumque valore et efficacia concludendi, prudentis judicis arbitrio, spectatis omnibus circumstantiis melius judicandi ». Il che, in sostanza, fu detto anche da Pio XII nel discorso su citato alla S. Rota: « Judex in objectiva Ordinatione in finem (servitium veritatis) invenit normam quoque sicuram, qua dirigantur omnes ipsius indagines, judicia, praescriptiones, prohibitiones, quas evolutio causae secum portat ».

In altre povere parole, e queste son mie, non bisogna paralizzare l'azione del giudice con minacce di nullità di sentenza, renderlo schiavo di rito dinanzi ad un'esagerata elevazione del diritto sostanziale; egli deve cercare la verità e solo la verità senza rendersi eccessivamente succube alla lettera della legge; deve, nel caso, giungere alla proclamazione della verità come meglio può, anche accontentando il teste, buono ma timido, che, volere o no, resta « lux in tenebris ».

Mons. Donato Venditti

In tema di precedenza.

A proposito di « Modus in rebus » del Perfice di marzo 1959. Nello stesso paese vi sono tre chiese parrocchiali ed ognuna di esse è anche collegiale Insigne; sicchè si ha un Arciprete-Curato, un Preposito-Curato ed un Primicerio-Curato, cioè tre cleri completamente distinti. Il sottoscritto oltre che Primicerio è anche Vicario Foraneo. Attualmente, da qualche anno, tutte e tre le Collegiate mancano di Sacerdoti, sicchè per funerali ecc. un parroco chiama gli altri due sia per le messe parate che per i vespri, mentre prima, quando vi era abbondanza di Canonici, questo non solo non avveniva, ma vi era una lotta accanita fra i tre cleri per diritti di precedenza ecc. fino a ricorrere alla S. Sede, ma pare senza alcuna sentenza decisiva. Negli ultimi tempi la lotta si era spenta sia per mancanza di Sacerdoti e, sia per il buon senso dei tre parroci. Senonchè da circa tre anni è venuto un nuovo Arciprete-Curato, il quale solo perchè Arciprete si crede il Supremo Pastore di tutto il paese ed in conseguenza ci giudica sgarbati perchè quando, per es., lo invitiamo nella nostra parrocchia per qualche messa parata non gli facciamo fare da celebrante; ad evitare poi che lo si costringa a fare da suddiacono, come arriva nella sagrestia della parrocchia non sua, senz'altro si pianta irremovibilmente vicino ai paramenti del diacono e non si veste se non vi trova la stola diaconale! Potrei enumerare cento altri piccoli episodi in cui lui si crede menomato

nei suoi diritti, mentre noi altri due ci sentiamo mortificati dalla sua piccineria, perchè arriva al punto di lamentarsene coi fedeli.

Giacchè le nostre parrocchie sono tutte e tre Collegiali Insigni, giacchè non vi sono decreti particolari e giacchè il Vescovo si affida alla nostra serietà e prudenza, desidero sapere: 1) In questo paese l'Arciprete ha qualche diritto sul Preposito e sul Primicerio o sono tre dignità equipollenti?

2) Le nostre parrocchie, cum collegialiter procedunt, hanno dei doveri verso la sua? Preciso che la chiesa arcipretale si fregia del titolo di preminenziale ed ha il diritto di suonare per la prima le campane il Sabato Santo.

3) Quando sono invitato (ad un funerale per es.) nella parrocchia del Preposito e questi fa da celebrante, commetto una sgarbatezza nei riguardi dell'Arciprete se io mi colloco alla destra del Preposito stesso? O ne ho il diritto, se non dal fatto che Arciprete e Primicerio si equivalgono, almeno in virtù dell'art. del Sinodo diocesano che dice: "Vicarii Foranei praecedentia gaudent super omnes parochos et cleros foraniae, non tamen super canonicos Ecclesiae Cathedralis, cum collegialiter procedunt"?

E' vero, oggi maiora premunt, ma... sono seccature della piccola vita di ogni giorno con ripercussioni nell'animo del popolo, che sarebbe bene sapere per evitarle.

R. - Le Tre Dignità sono indipendenti, come indipendenti erano e sono, per la Chiesa, le 3 insigni Collegiate da loro rappresentate (can. 102 § 2).

Ma, se non la dipendenza, un ordine di precedenza ci dovette essere e quindi deve esserci anche oggi tra loro: altrimenti, come si poteva ieri, e si può oggi, e si potrà domani regolare il loro posto nei comuni interventi?

Dal titolo di « primiziale » e dal fatto della priorità del suono delle campane il sabato santo, si può argomentare la precedenza in favore dell'Arciprete-Curato. Ma questo diritto si dovrebbe ben assodare dall'autorità competente, per evitare eventuali lotte, specie per i possibili sviluppi avvenire.

Comunque, nel caso, non si impone la soluzione della questione precedenziale. Oggi abbiamo solo *sacerdoti*, che vengono ad unirsi nelle funzioni per scambievole ed amichevole invito. Ed allora ci si presenta la soluzione della precedenza tra *sacerdoti*, non nelle figure di rappresentanti delle antiche insigni collegiate.

Il che posto, dei *tre* chi ha invitato alla funzione, deve compierla come parte principale (salvo che non voglia cedere gentilmente ad uno dei due altri intervenuti il proprio diritto). Per i due invitati, poi, applicare il principio (Ferraris: *Precedentia* n. 24, S.C. dei VV. e RR. del 12-8-1701 in Praenestina): « Praecedentia inter simplices sacerdotes debetur antianis » (anche qui l'eccezione " se non si voglia fare atto di cortesia e fraternità ").

L'Arciprete sarà « primo » nella sua Collegiata come saranno « primi » gli altri due dignitari nelle loro collegiate. Sarà anche « primus » (se sarà provata la preminenza della sua Collegiata nei

rapporti delle altre due), e sempre che intervengano in rappresentanza ufficiale dei loro corpi morali. Altrimenti figurerà come *sacerdote*, e, come tale, gli toccherà il posto, come sopra spiegato.

Per il Vicario Foraneo, la cosa va diversamente. A suo favore abbiamo il can. 106: « Qui alius personam gerit, ex eadem obtinet praecedentiam », ed il principio: « Cui est auctoritas in personas sive phisicas sive morales, eidem est jus precedentiae super illas ». Egli « est primus post celebrantem (Ferretti, *De jure praecedentiae*), primo su tutti i parroci, sacerdoti e canonici e fin dignità (non procedenti « collegialiter »).

Mons. Donato Venditti

Per la regolamentazione dei quesiti

1) *I quesiti che vengono inviati al Periodico devono riguardare punti particolari e non trattazioni generali per le quali basta consultare i probati auctores.*

2) *Devono avere una qualche importanza per il clero e non riferirsi a questioni insignificanti.*

3) *Devono essere scritti ognuno su un foglio a parte e non conglobati in parecchi su di una sola pagina, in quanto i quesiti sono risolti da collaboratori che abitano in città diverse.*

4) *Non devono presentare questioni già citate dalla legittima autorità, perchè il Periodico non costituisce giudizio di appello per nessuno.*

5) *Non è sempre possibile dare immediata risposta, perchè i collaboratori hanno anche altri compiti da svolgere.*

6) *Non possiamo concedere libri o abbonamenti a periodici in cambio di elemosine di S. Messe.*

IL CLERO E LE LEGGI CIVILI

Certi criteri nelle assicurazioni sociali.

Si comincia a respirare.

Una sentenza del Tribunale di Modena (17-1-1958) ha deciso che un sacerdote può essere obbligato ad assicurare, per la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi, una sorella (e, per analogia, ogni familiare), che gli presta un servizio retribuito.

E' la Suprema Corte di Cassazione, con suoi pronunciati del 26-9-1958 n. 3043 e 7 novembre dello stesso anno, n. 3646, ha riconosciuto il diritto ai vicari cooperatori di essere assicurati obbligatoriamente contro gli stessi accennati mali, se, privi di un beneficio, prestano servizio in una cura.

Resistente accanito e sul Tribunale e alla Corte di Cassazione l'I.N.P.S., che, non avendo altri moccoli, per andare a letto, è giunto ad accendere anche quello di un contrasto fra l'art. 3 ed il 7 della Costituzione: ha preteso fin di annullare addirittura le posizioni assicurative già costituite.

Un vero soffocamento, che durava da anni, sino al punto che su « Perfice », a pag. 39 dell'annata 1957, D. Bruno Scapinelli si disse statico degli sforzi fatti disperatamente, ma inutilmente, per salvare il libretto assicurativo di una sorella, che l'aveva servito, e ne era stata giustamente retribuita.

D. Scapinelli non pensò che, contro chi cerca di metter funi al collo, c'è pure, vivadio!, una Magistratura in Italia, che, intesa solo alla verità ed alla giustizia, anzi che ad interessi economici, ha la forza di strapparle.

Si badi però che i due strappi su accennati, difficilmente, formeranno una norma comune per altri simili casi. Per questo, io ho preso a scrivere il presente articolo colle parole, molto significative: « Si comincia a respirare ». Le funi saranno sempre ai colli, e, se non si baderà a strapparle o a farle strappare da chi sa ben applicare la legge, il pericolo della soffocazione non sarà eliminato.

L'I.N.P.S., mancando in genere di norme dettagliate e complete, e sia alla Direzione Generale come alle Direzioni Provinciali (onde si vedono giudizi diversi tra le Direzioni Provinciali e tra queste Direzioni e la Direzione Generale), segue la regola del caso per caso: regola molto comoda per chi deve dare, ma abbastanza incomoda per chi deve ricevere. Abbiamo, così, fasi di luna, ma non la stabilità del sole.

Esemplifichiamo, tenendo presenti i due casi, su cui si è pronunciato la Magistratura.

Per i familiari dei sacerdoti. Questi domandano all'I.N.P.S. di assicurare obbligatoriamente qualche familiare, che loro presta servizio retribuito. La domanda è accettata, ed essi pagano per

anni ed anni le marche e, per la interdipendenza, l'assicurazione all'I.N.A.M. E' una necessità per il sacerdote e per il lato economico (contentandosi il familiare di una retribuzione molto al di sotto delle gravi esigenze della servitù non familiare), e, più che mai per il lato morale, non permettendo i sacri canoni ai sacerdoti una servitù valida ma anche lontanamente sospetta. Per carità, non si parli di una servitù fatta per la « affectio familiaris », quando in un mondo materializzato come il nostro, gli affetti familiari sono illanguiditi, sino a veder spesso armata la mano ad uccidere quelli che più si dovrebbero amare.

Sacrifici da parte dei sacerdoti; sacrifici da parte dei familiari che, per formarsi una dote od un corredo (che il più delle volte finisce col non servir più allo scopo, sfuggendo in questa mora la giovinezza) si assoggettano ad un duro lavoro domestico per quanto retribuito, per non assoggettarsi ad un lavoro extradomestico non sempre possibile, e, se possibile, non sempre conveniente. Poi, dopo questo po' di Calvario, quando, per la morte del sacerdote o per altro motivo, si domanda di voler continuare l'assicurazione per volontà dopo che è stata per obbligo, sentirsi dire che non si può, anzi si annullano le marche già pagate...

E' legale tal modo di agire? E' morale? Non mi pare, che la legge va definita un'ordinazione di ragione per un bene comune. E la morale — ebbe a scrivere il prof. Cavallo dell'Università di Messina, il 1952 — è sprone al diritto. La questione morale va tenuta presente, se il diritto è soprattutto la realizzazione della morale ».

Si annulla dall'I.N.P.S., non vedendosi nel caso figurato un rapporto di lavoro, e questo « per opportuni accertamenti ».

Lasciamo di discutere su quella mancata figura, che davvero non apparisce da quanto sopra detto e ragionato. Non sarebbe più opportuno, per non dire più onesto, fare gli accertamenti, quando si presenta la domanda di assicurazione obbligatoria, da parte del sacerdote? Invece, si accetta la domanda, alle volte pur commentata da un'autorità che riconosce il rapporto di lavoro, si incassano i contributi, e, poi, si annulla tutto « per opportuni accertamenti ». Ma non ha potuto anche errare il sacerdote assicurante in buona fede? Perchè non l'avete avvisato a tempo opportuno? E sono davvero opportuni i tardivi accertamenti? Non possono essere errati se non per mala fede, per ignoranza del vero stato di cose? Perchè si trascura il famoso: « audiatur et altera pars »? Neppure il S. Officio, che i maligni osano appellare « un tribunale senza avvocati », è così severo!

L'I.N.P.S. non deve credersi infallibile. Ad un suo impiegato, che si era posto in cattedra, *Via Aperta*, nel suo settimo numero del 1° febbraio 1959, scriveva: « Noi non discutiamo affatto il bilancio; discutiamo il fatto che per l'assistenza sociale i contribuenti pagano moltissimo, e ricevono poco. Ciò significa che la gestione delle assicurazioni sociali è condotta male, anche se i bilanci sono ineccepibili nelle cifre e nei risultati ». E via di questo passo...

La Magistratura, colle sentenze da noi citate, che hanno fatto se non riconoscere errori da parte dell'I.N.P.S.?

Aggiungiamo qualche altra considerazione sul caso discusso dalla Cassazione.

In una lettera, inviata il 12-1-1957 la Direzione Generale dell'Istituto all'*Amico del Clero,* prometteva un migliore esame sul fatto dell'assicurazione dei vicari cooperatori. Sono passati oltre due anni, e questo esame non è stato fatto, o quanto meno non è stato reso di pubblica ragione, come lo è stato il pronunciato del Supremo Collegio. Eppure l'esame sarebbe stato molto facile dopo la lunga discussione avutasi in argomento tra l'I.N.P.S. e la F.A.C.I., come si può vedere sul n. 9 dell'*Amico del Clero,* annata 1956. Ivi, fra l'altro, è scritto: « Ove si scorrano gli Atti Ufficiali dell'I.N.P.S. sino al 1921, si rintraccia l'obbligo di assicurazione dei Vicari Cooperatori contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. E' stata una continua altalena in materia. Or si voleva, ed or si negava. La cosa deve essere una buona volta stabile, sicura, ragionevole.

La Direzione Generale dell'Istituto or è passata dal dott. Memmo all'alta mente e alla forte energia del dott. Aldo Cattabriga. Ed al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale è salito proprio l'on. Zaccagnini, che si interessò dell'affare Scapinelli. Noi, sacerdoti, speriamo bene.

Mons. Donato Venditti

Congregazione religiosa - Contributo fognatura e imposta consumo bevande vinose.

La Congregazione religiosa quale ente di religione, che sia riconosciuta ente morale anche da parte civile, va esente dal contributo di fognatura. Non si deve però confondere come succede di frequente, il contributo di fognatura col rimborso spese di allacciamento degli scarichi casalinghi alla fognatura, spese di allacciamento che di norma sostiene il Comune perchè dette spese devono, nel caso, essere rimborsate al Comune. La stessa congregazione religiosa sempre che sia riconosciuta ente morale anche dal lato civile, va esente dall'imposta consumo per il quantitativo di bevande vinose necessario ai conviventi.

Sagristi e Previdenza Sociale.

Un sagrestano di anni settanta, ora disoccupato ed inabile ad esercitare il suo mestiere di sarto ha ricorso ai sindacati per avere la pensione. La Previdenza Sociale ha dato parere favorevole secondo le ultime disposizioni. Il sagrestano era retribuito con un compenso mensile di qualche migliaio di lire, incerti, questua del grano, granoturco, uva, legna, uova ed altri prodotti minori. Si dovrebbero versare centomila lire per sistemare la posizione del sagrestano. Si domanda: 1) Vi sono rapporti di lavoro tra parroco e sagrestano? 2) Vi è obbligo di assicurare il sagrestano?

Se il sagrestano è impegnato per il servizio di chiesa tutta la giornata o gran parte della giornata ed è stipendiato per il suo ufficio, è troppo evidente che vi è rapporto di lavoro e siccome è il parroco che per diritto nomina il sagrestano, il parroco ha l'obbligo di pagare i contributi assicurativi all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Nel caso c'era un compenso mensile di qualche migliaio di lire, incerti, ecc. Tutto considerato e ragguagliato a mese lo stipendio o compenso come lo si voglia chiamare, può raggiungere la quota per la quale è obbligatoria l'assicurazione.

Per altri casi necessita esaminare caso per caso.

Nel caso che un sagrestano non sia mai stato assicurato all'I.N.P.S., può richiedere il pagamento dei contributi assicurativi per cinque anni, e non oltre perchè interviene la prescrizione.

Tassa concezione governativa per abitabilità.

Per un nuovo seminario costruito recentemente il Sindaco del Comune esige che sia pagata la tassa governativa all'ufficio del registro. Le congregazioni religiose non vanno esenti da questa tassa?

Si fa tanta confusione... Vanno esenti le nuove costruzioni anche di seminari di congregazioni religiose, purchè entrino nelle disposizioni di legge, cioè abitazioni non di lusso, come tante volte si è detto e scritto, a norma delle disposizioni del Ministero delle Finanze, dall'*imposta consumo sui materiali da costruzione,* ma quando si tratta di ottenere l'autorizzazione ad abitare le nuove costruzioni, necessita pagare la tassa governativa nei modi ordinari di concessione all'Ufficio del registro della circoscrizione, e la ricevuta rilasciata dallo stesso ufficio deve essere consegnata all'ufficio comunale per il rilascio della autorizzazione ad abitare la nuova costruzione.

Registrazione di contratti d'affitto terreni.

La registrazione dei contratti d'affitto è resa obbligatoria dalle leggi vigenti, quando il canone d'affitto supera le cinquemila lire. E' fatto obbligo anche di registrare il contratto ancorchè il canone sia inferiore alle cinquemila lire, quando si dovesse usare del contratto in controversie ecc. I contratti privati d'affitto devono essere compilati su fogli bollati da L. 100, in duplice copia, e la registrazione deve essere effettuata entro i venti giorni dalla data della stipulazione del contratto.

L'imposta di registro è di L. 0,525 per ogni cento lire ivi compresa l'addizionale cinque per cento ECA. Si devono aggiungere inoltre bollo di quitanza di L. 2 per ogni mille lire ed il diritto fisso di L. 10 per ogni scrittura o contratto.

La registrazione deve essere effettuata presso l'ufficio nel cui distretto sono state stese le scritture.

Qualora siano trascorsi i venti giorni fissati dalla legge per la registrazione, ma non siano trascorsi ottanta giorni, si deve pagare

una multa che è di tre decimi dell'imposta di registro. Oltre ottanta giorni, ma prima dell'ingiunzione al pagamento, la penalità è di tre volte l'imposta, e se dopo la ingiunzione la penalità di sei volte l'imposta.

Pagamento della imposta sulla entrata (I.G.E.) sui canoni di affitto.

E' obbligatorio il versamento dell'imposta sull'entrata per i canoni di affitto. Il relativo pagamento si effettua a mezzo delle doppie marche da applicarsi ai documenti di quitanza (ricevute), oppure a mezzo del servizio di conti correnti postali con le seguenti modalità:

Fino a L. 100 di imposta solo a mezzo marche; oltre le L. 100 e fino a L. 2.000 di imposta, facoltativamente a mezzo di marche oppure a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Oltre le 2.000 lire di imposta esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

I versamenti dell'imposta sul canone di affitto eseguiti a mezzo del servizio dei conti correnti postali vanno eseguiti esclusivamente sul modulo di colore giallo contenente già stampato l'indirizzo dell'Ufficio del Registro. Richiedere agli uffici postali gli appositi moduli che vengono rilasciati gratuitamente.

Nella causale del versamento vanno indicati il nome, cognome e l'indirizzo del versante, il nome cognome e la residenza del fittabile, l'importo ricevuto a titolo di affitto, l'azienda agraria e l'annata cui si riferisce il versamento.

Il proprietario è responsabile dell'applicazione dell'imposta che però è a carico dell'affittuario.

Le quitanze devono essere progressivamente numerate per anno solare ed in duplice esemplare, e devono essere conservate per cinque anni.

Per l'annata agraria corrente l'imposta è del 3 per cento.

Abbonamento obbligatorio dazio materiali da costruzione.

La nostra Comunità religiosa è stata gravata di una imposta daziaria obbligatoria sui materiali da costruzione.

La somma da corrispondere è di L. 5.000 *annue, e poichè chiedono il pagamento per gli anni* 1956-57-58 *pur avendo notificato tale imposta soltanto alla fine del* 1958, *la somma da versare sarebbe di L.* 15.000.

Ora si chiede:

1) *Le Comunità religiose sono tenute a pagare tale importo?*

2) *Nel caso affermativo possono chiedere il pagamento anche per gli anni* 1956-1957?

R. - Si tratta dell'abbonamento obbligatorio per le piccole riparazioni ai fabbricati urbani, previste dal Codice Civile ed a norma

del regolamento anche le Comunità religiose per i rispettivi fabbricati urbani che non siano esenti per legge, devono sottostare al pagamento della somma accertata a norma di regolamento con diritto di riscossione per tre anni. Presso l'ufficio comunale imposte consumo l'interessato potrà avere spiegazioni e visione del regolamento.

Canoni, censi, affrancazione.

Sin dal 1823 *i miei antenati hanno pagato un canone ad un Ente cittadino per prestazioni in denaro. Tale canone originariamente era di L.* 76,50. *Nel* 1923 *è stato aumentato a L.* 91,80. *Mi si dice che in questi ultimi anni ci sono stati ulteriori aumenti. Attualmente desidererei affrancarlo.*

Desidero sapere:

1) *Quali sono le leggi che regolano tutti i vari aumenti che si sono avuti per i canoni, a partire dalla somma iniziale che nel caso specifico è di L.* 76,50?

2) *Quali sono le leggi che regolano il computo di affranco?*

3) *Nel caso specifico, come viene conteggiata la somma che dovrei versare per l'affranco?*

R. - Troppo poco per poter dare una risposta precisa, sarebbe opportuno avere l'atto dal quale risulta l'onere del canone, comunque:

La revisione dei canoni enfiteutici, è regolata dalla legge 1 luglio 1952 n. 701 (Gazzetta ufficiale del 5 luglio 1952, n. 154) per la quale i canoni in denaro costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati di sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della legge.

L'aumento previsto della legge assorbe, se li supera, gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del codice civile, 144-145 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice stesso, ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato articolo 144. Di norma il capitale d'affranco è dato dal canone annuo aumentato a sensi di leggi per venti, nel caso esposto il capitale d'affranco per L. 91,80 sarebbe di L. 18360.

Imposta consumo sui materiali da costruzione - Esenzioni.

Sacerdoti, rappresentanti di enti religiosi, superiori di congregazioni religiose, ecc., mi scrivono informandomi che ditte appaltatrici non intendono riconoscere le decisioni della Direzione Generale per la finanza locale del Ministero delle Finanze che riguardano l'esenzione dall'imposta consumo sui materiali da costruzione che riguardano asili, collegi ecc., decisioni che già sono state pubblicate.

Era da aspettarsi questa resistenza da parte delle ditte appaltatrici.

Le Amministrazioni comunali in genere, per i loro bilanci che chiudono sempre in passivo, chiedono aumenti per l'appalto del dazio consumo, e le ditte di conseguenza spingono i propri dipendenti ad imporre ed esigere dai contribuenti fin dove è possibile, contestando dove possono.

Mi è stato anche riferito che già si ottennero sentenze di tribunali in favore delle ditte appaltatrici, e contro le decisioni della Direzione Generale per la Finanza locale. Non ho potuto per ora avere alcuna di queste sentenze e pertanto non posso giudicare, devo però confermare che il Ministero delle Finanze ha sempre mantenuto fede al principio adottato.

Porto un decreto dello stesso Ministero in merito, che illustra il principio dell'esenzione sostenuta con le deliberazioni già comunicate.

Il decreto porta la data del 28 ottobre 1957, contro la Ditta Trezza che si è sempre distinta anche quando si trattò della esenzione dall'imposta per le chiese aperte al culto pubblico, case parrocchiali e seminari diocesani.

Con atto 15 marzo 1956 l'Ufficio imposte consumo del Comune di Firenze accertava a carico della Congregazione delle Suore apostoline di S. Maria nuova in Firenze la somma di L. 1.748.497 per imposta consumo ed accessori sui materiali impiegati nella costruzione di un edificio in via della Quiete nn. 2, 4, 6.

Contro l'accertamento la congregazione ricorreva al Sindaco sostenendo che spettava l'esenzione prevista dalla legge 2 luglio 1949 n. 408, trattandosi di edificio destinato ad abitazione delle aspiranti suore prestanti servizio presso il locale Ospedale M. di S. Maria nuova, ma il Sindaco respinse il ricorso colla motivazione *che l'esenzione prevista dalla legge citata spettava soltanto alle case di abitazione in senso stretto, e non alle costruzioni adibite a ricovero per comunità religiose, perchè la legge precitata aveva ed ha lo scopo di risolvere la crisi degli alloggi.*

La Congregazione contro il deliberato del Sindaco, ricorse al Prefetto, il quale pure respinse il ricorso, per cui la Congregazione a termini del testo unico per la finanza locale, fu costretta a ricorrere al Ministero delle Finanze allo scopo di ottenere l'esenzione.

Il Ministero: ritenuto che:

per il combinato disposto degli artt. 13 e 16 della legge 2 luglio 1949 n. 408 modificati dalle leggi 16 aprile 1954 n. 112; 27 gennaio 1955 n. 22; 15 marzo 1956 n. 166 e 27 dicembre 1956 n. 1416, sono esenti dalla imposta comunale di consumo, i materiali impiegati nella costruzione di case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata ed ultimata entro le date prescritte legali;

come risulta dagli atti e non è contestato tra le parti, l'edificio *de quo* in ordine al quale non sono cotestati *ex adverso* nè i caratteri di abitazione non di lusso, nè il requisito temporale previsto dalla ripetuta legge n. 408, è destinato ad abitazione delle aspiranti

suore le quali prestano servizio presso il locale ospedale di S. Maria Nuova;

ciò stante devesi riconoscere il diritto alla esenzione in controversia, poichè come questo Ministero ha già avuto occasione di dichiarare agli effetti dell'esonero previsto dalla legge n. 408 gli edifici destinati a ricovero di comunità, quali collegi, educandati, asili, orfanatrofi, ecc. devono essere considerati costruzioni assimilabili alle dette case di abitazione, e ciò in armonia ai criteri di cui al secondo comma dell'articolo 2 del R.D.L. 21 giugno 1938 n. 1094;

e quindi il ricorso in epigrafe deve essere accolto:

Visti il T.U. finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175 il regolamento 30 aprie 1936 n. 1138, e le altre disposizioni innanzi citate decretò:

il suindicato ricorso è accolto: per l'effetto si dichiara non dovuta dalla congregazione delle suore oblate ospitaliere di S. Maria Nuova l'imposta di L. 1.748.497 accertata dall'Ufficio di consumo di Firenze con atto notificato il 23 marzo 1956.

E nonostante che Sindaci e Prefetti abbiano respinto ricorsi dando una interpretazione contraria a dichiarazioni tassative e precise, il Ministero delle Finanze che è l'unico in via amministrativa possa interpretare le leggi finanziarie, ha sempre accolto i ricorsi in tutti i casi nei quali si verificarono le condizioni previste dalle leggi.

Oltre le decisioni della Direzione Generale per la finanza locale del Ministero delle Finanze già pubblicate, possiamo riportare le seguenti:

Sono esenti:

1) I materiali impiegati nella costruzione di una scuola professionale e collegio per i giovani bisognosi. Decisione n. 3-B-2764 del 28-9-1957.

2) I materiali impiegati nella costruzione di un istituto climatico infantile. Decisione n. 3-B-4055 del 3-1-1958.

3) I materiali impiegati nella costruzione di tre ponti interessanti un comprensorio di bonifica o di una parte notevole di esso ed in genere qualsiasi opera diretta al miglioramento stabile di fondi. Decisione n. 3-B-551 del 25-2-1958.

4) I materiali impiegati nella costruzione di un edificio destinato ad abitazione non di lusso per la parte ultimata e resa abitabile entro il biennio. Decisione n. 3-B del 17-2-1958.

5) I materiali impiegati nella costruzione di negozi il cui reddito è inferiore al quarto di quello dell'intero fabbricato. Decisione n. 3-B-430 del 17-2-1958.

6) I materiali impiegati nella costruzione di un muro di recinzione e di un locale adibito a garage adiacente ad una preesistente casa di abitazione per la sussistenza del requisito di accessorietà. Decisione n. 3-B-437 del 17-2-1958.

7) I materiali impiegati nella costruzione di una lavanderia, di una autorimessa, di una legnaia e di un magazzeno facenti parte di un edificio adibito ad abitazione sussistendo il requisito di accessorietà. Decisione n. 3-B-521 del 17-2-1958.

8) I materiali impiegati per la costruzione di negozi il cui reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio non di lusso. Decisione n. 3-B-486 del 25-2-1958.

9) I materiali impiegati nella costruzione di due entità edilizie destinate a lavanderia e ad autorimessa di ospedale psichiatrico, sussistendo il requisito di accessorietà. Decisione n. 3-B-523 del 25-2-1958.

10) I materiali impiegati nella costruzione di un edificio non di lusso iniziato dopo l'entrata in vigore della legge 2 agosto 1949 n. 408, ed ultimata entro il biennio successivo. Decisione n. 3-B-454 del 28-2-1958.

11) I materiali da costruzione impiegati per la costruzione di un edificio non di lusso preesistente, demolito dal proprietario perchè pericolante. Decisione n. 3-B-895 del 11-3-1958.

12) I materiali impiegati nella costruzione di edifici comprendenti negozi il cui reddito non supera il quarto di quello dell'intero fabbricato. Requisito di accessorietà. Decisione n. 3-B del 31-3-1958.

13) I materiali impiegati nella trasformazione di un magazzeno in casa di abitazione non di lusso. Decisione n. 3-B-1167 del 31-3-1958.

14) I materiali impiegati nella costruzione di un edificio destinato ad asilo e a ricovero di fanciulli poveri. Decisione n. 3-B-1154 del 2-4-1958.

Tasse, ruoli, prescrizione, ecc.

Il 1 *giugno del* 1956 *ho rinunciato alla parrocchia. Dopo pochi mesi ho ottenuto il domicilio in città e dal Comune dell'ex parrocchia vengo cancellato dal ruolo della tassa famiglia per il* 1957.

Nella primavera del 1957 *il mio successore, con mia grande sorpresa, mi porta una cartella delle tasse, secondo la quale io dovevo pagare circa* 150.000 *lire per tasse arretrate Vanoni di* 5 *anni per i fabbricati da me goduti dall'ex Beneficio. Vien fatto regolare conto di riparto. Ma, mentre pago le rispettive rate, vengo a conoscenza che posso fare domanda di rimborso delle suddette tasse.*

Ottengo dal Comune e dal Tecnico comunale le dichiarazioni che gli stabili del Beneficio tassati erano stati distrutti dalla guerra e quindi ricostruiti (e non riparati) a spese dello Stato; e mi rivolgo ad un ragioniere perchè faccia regolare domanda di rimborso tasse Vanoni, arretrate di 5 *anni, accumulate in una sola cartella da pagarsi entro l'anno.*

Questo ragioniere si ammala e dopo diverse ricadute, dietro mie continue insistenze, porta la domanda di rimborso al Catasto il 28 *gennaio di quest'anno* 1958. *La domanda viene accettata con regolare ricevuta. Il Catasto incarica l'Ufficio Tecnico Erariale che*

dà una risposta favorevole e cioè che si tratta di ricostruzione e non di riparazione per danni di guerra; ma, quando tutto è pronto, il Catasto trova che la domanda è stata fatta in ritardo e cioè dopo i 6 mesi, a cominciare dalla pubblicazione del ruolo; e d'altra parte io avrei avuto il diritto di rimborso della tassa del 1957 e non dei 5 anni arretrati.

Ora io domando:

1) *E' vero che, se tutto andava bene, io avrei avuto il diritto al rimborso tasse Vanoni corrispondenti al 1957 solo?*

2) *E' vero che il tempo utile per fare detto ricorso decorre dalla pubblicazione del ruolo che io non potevo conoscere perchè lontano dall'ex Comune 40 chilometri?*

3) *Per gli arretrati della tassa Vanoni esiste una legge (od una clausola) che dia diritto al contribuente di far domanda in un tempo superiore ai 6 mesi?*

R. - Anzitutto non si faccia confusione fra legge Vanoni e tasse.

Il compianto ministro Vanoni ha proposto una legge per la denuncia dei redditi, ma non ha imposto alcuna tassa.

Per quanto riguarda il caso:

L'imposta di famiglia non sarà stata pagata al comune dell'ex parrocchia per il 1957, ma dovrà eventualmente essere pagata al comune di nuova residenza.

Per l'imposta fabbricati ricostruiti a spese dello Stato perchè distrutti dalla guerra, doveva ricorrere al Prefetto entro sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli; per errata iscrizione.

Trascorso il termine entra in vigore la prescrizione, ed i ruoli sono resi esecutivi. Colpa del ragioniere? Ciascuno deve interessarsi personalmente dei propri interessi.

Provi a chiedere il rimborso della tassa pagata con foglio bollato da L. 200 al Ministero delle Finanze documentando la richiesta... Tentar non nuoce...

Can. D. Pietro Biennati

ESPERIENZE PASTORALI

La " religione „ del mondo rurale

Il problema del mondo rurale non sempre viene presentato nella sua giusta luce, nè comunemente si dà ad esso l'importanza che in realtà merita.

La superficialità con cui d'ordinario si giudica degli avvenimenti umani fa sì che ci si ferma alle esteriorità, senza arrivare a cogliere quella che è l'essenza o sostanza dei fatti.

Noi siamo giustamente colpiti dall'atteggiamento compatto del mondo operaio che oggi più che mai, si agita in modo convulso e minaccioso, e crediamo d'aver colto nel segno quando con tutta sicurezza diciamo: Qui, unicamente qui, è la radice del male; come se, risolto questo problema, la società avesse ritrovato il suo equilibrio.

Si diceva un tempo che il marasma derivava tutto dalle tristi condizioni dell'operaio (l'operaio delle fabbriche e delle officine): in altre parole si identificava la questione sociale con la questione operaia e per allora la cosa era veramente in quei termini. Ma da un ventennio a questa parte nuovi elementi sono emersi nella struttura sociale, per cui oggi non sarebbe esatto fare questa identificazione.

C'è fra l'altro il mondo rurale, che col suo atteggiamento, anche se diverso dall'atteggiamento operaio, fa sentire il suo peso in modo determinante sull'andamento della vita nazionale.

E' una massa di oltre 15 milioni di elementi che non può essere assolutamente trascurata. Giustamente se ne sono occupati sia il pontefice Pio XII nei suoi discorsi ai Coltivatori Diretti ed ai partecipanti al Congresso Internazionale sui problemi della vita rurale, sia l'Episcopato del Mezzogiorno, sia quanti, consci della importanza della cosa, mettono in opera tutti gli accorgimenti « per la riconquista del mondo rurale ». Riconquista, ho detto, perchè, contrariamente alle apparenze, l'uomo di campagna ha perduto quello che era il suo pregio maggiore, e che lo poneva su un piano più elevato rispetto all'uomo indifferente della città: la religione.

Non sarà dunque cosa di poco conto la nostra ricerca, se riusciremo a comprendere la sua « anima » ed a sollevarlo dal piatto materialismo in cui per somma disgrazia è caduto.

Quello che stiamo per fare non è una esposizione *de re rustica,* nè qui intendiamo studiare l'agricoltore sotto l'aspetto economico, politico o sociale; sono questi aspetti tutt'altro che trascurabili e che meritano tutta la nostra attenzione. Noi però non ce ne occupiamo direttamente, ma di queste indagini prendiamo le conclusioni fatte a suo tempo da competenti in materia; conclusioni per noi assai preziose, perchè daranno luce al nostro studio.

La nostra indagine è di indole pastorale ed ha lo scopo di vedere se e come sia possibile far ritornare questa categoria di fedeli (ora... infedeli) alla religione dei padri.

Noi studiamo l'agricoltore, l'uomo che con vari nomi e mansioni varie attende al lavoro dei campi, si chiami esso colono, mezzadro, salariato, compartecipante, coltivatore diretto: una vasta gamma unita in affinità di sentimenti, di abitudini, di aspirazioni, di modi di vivere; insomma con quella particolare *forma mentis* che lo rende caratteristico e ben distinto dall'operaio e da altre categorie: l'uomo dei campi in somma.

Volendolo descrivere non ci indugeremo (non sarebbe carità) a mettere in vista certe sue note particolari che lo rendano oggetto di riso all'uomo di città: il passo pesante, il fare impacciato; goffo nel suo vestito di fustagno, rozzo anche quando veste da festa.

Vogliamo invece subito rilevare le sue buone qualità, anche perchè in seguito saremo costretti, per essere esatti, a elencare i non pochi suoi difetti.

E buone qualità in lui sono certamente la vita familiare più sentita che in altri ceti, l'amore al lavoro, la resistenza alla fatica e infine l'amore al risparmio, diversamente dall'operaio, che ha come norma inderogabile quel dato numero di ore di lavoro, e in fatto di risparmio si dimostra quanto mai spendereccio, massime nei divertimenti.

Sono qualità queste che è bene mettere in vista e rilevarne la importanza, di cui dovrà tenere conto chi, pastore d'anime o sociologo, dovrà occuparsi della *redenzione* dell'agricoltore.

Il contadino — nominiamo questo per tutti — è individualista al massimo: niente lo commuove, niente lo preoccupa, all'infuori del suo lavoro. Mentre l'operaio si interessa (e come!) della vita politica, difende i più difficili problemi; esprime con tanta sicurezza il suo parere e propone riforme ed emendamenti alle leggi vigenti; l'agricoltore non se ne occupa affatto, un po' per quel «complesso d'inferiorità», che lo domina, per cui si sente incapace di seguire e di comprendere le tortuosità della politica, un po' anche per quel realismo, che è poi nient'altro che egoismo, che li fa pensare in termini mercantili e gli fa dire: sono tutte chiacchiere e descrizioni inutili: quello che conta è il guadagno!».

Con siffatta mentalità che impressione possono fare sul suo animo i problemi dello spirito o i gravi problemi di indole sociale?

* * *

Quanto s'è detto serve come introduzione a quello che è lo scopo della nostra indagine: vedere qual'è l'atteggiamento dell'agricoltore verso la Religione.

Ci facciamo subito la domanda: c'è religione nel mondo rurale?

La domanda, come è evidente, è complessa e la si può sciogliere e scomporre in diverse proposizioni più semplici: c'è il sentimento religioso? Vive l'agricoltore la sua fede? Pratica la religione con fedeltà ed amore?

Alla prima domanda potremmo nel suo complesso rispondere di sì. A differenza dell'operaio, che ben di frequente si mostra spregiatore di ogni cosa che abbia attinenza con la religione, l'agricoltore ha conservato un fondo di sentimento religioso.

Ho detto: sentimento religioso e non di più, perchè, come vedremo, pur con questo e nonostante questo, ci sono nella sua vita atteggiamenti addirittura contraddittori, che rendono chi li compie incoerente e ridicolo.

Sentimento religioso che gli farà conservare in casa le immagini dei Santi (non parliamo di quelle *zone depresse* dove le immagini sono state relegate in soffitta); che lo farà trovare presente alla Messa nelle principali feste, ma specialmente nella festa del Patrono, in cui si sentirà in dovere di *dare una mano* ai portatori dell'Immagine del Santo, e richiedere dal Sacerdote una benedizione (magari dopo aver consultato lo stregone!); che gli farà dire di voler aperta la Chiesa « per le sue donne e per i suoi bambini, perchè... un po' di religione ci vuole! ».

Mentalità strana e ridicola, ma che pur dimostra quanto sia radicato nell'animo sia pure storpiato, il senso del divino. E' l'*anima naturaliter christiana*, che reclama le sue esigenze insopprimibili contro tutti i materialismi tendenti a livellare l'uomo alla categoria dei bruti.

* * *

Ma, come è evidente, questo è ben poca cosa: la religione non è solo sentimento ed occorre ben altro per avere il vero cristiano!

E così alle altre due domande dovremo dare risposte che ci lasciano tanta amarezza nel cuore, perchè la realtà è dolorosamente triste.

Eppur dovremo dirle queste parole, perchè un'inchiesta, se deve essere completa e veritiera, deve mettere in vista ogni aspetto della questione, anche quello meno piacevole.

Dice Don Barra nella prefazione ad un libro di Mons. Ancel: (1) « Bisogna avere il coraggio di dire la verità, di guardare in faccia la situazione. Meglio suonare a battaglia oggi, che a morto domani. Le campagne si vanno scristianizzando ».

Dolorosa realtà che non ci deve condurre allo scoraggiamento, ma spingere a mettere in opera tutte quelle iniziative atte a richiamare gli *sbandati* ad una coerente vita cristiana. Il ricupero dei rurali è la battaglia che impegna il nostro ministero pastorale con le stessa gravità ed urgenza che il ricupero degli operai.

Alle altre due domande si risponderà, se mai, un'altra volta.

D. Giuseppe Angiolini

(1) *Mentalità contadine*, ed. Alzani, Pinerolo.

SCHEMI PER VANGELI APOLOGETICI

DOMENICA V DOPO PENTECOSTE

(Matt. 5, 20-24).

NELLA CHIESA BISOGNA SEMPRE PAGARE

Dal « Sermone del Monte » la pericope evangelica odierna è un breve frammento: cinque versetti su centoundici: in cui, annuciato il principio generale della superiorità della legge cristiana comparata con la morale farisaica, si richiamano due punti particolari, le esigenze della carità e la necessità della riconciliazione. « Se tu presenti la tua offerta all'altare ti ricordi che il tuo fratello ha motivo di lagnanza contro di te, lascia l'offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello ». Questa circostanza dell'offerta portata all'altare richiama un rimprovero che sovente viene rivolto alla Chiesa: « Bisogna sempre pagare nella chiesa ». Ha ragione d'essere questa accusa?

1. - *Quante prestazioni gratuite?* - Si paga forse per l'amministrazione dei Sacramenti? No! Si porta un bambino a battezzare... si accompagna un ragazzo alla Cresima... e non c'è nulla da pagare. Si fa forse pagare l'assoluzione quando si va a confessarsi? Può essere che qualcuno affermi di aver pagato il foglietto della confessione alla vigilia del matrimonio... Ma questa è una calunnia... Si fa forse pagare la S. Comunione? I sacerdoti impegnano molte ore a preparare i fanciulli a questo grande rito. Fanno forse pagare qualcosa? E per la Estrema Unzione? Per la visita agli ammalati di giorno e di notte senza badare al tempo, all'ora, alle condizioni atmosferiche, in luoghi sconosciuti, si fa forse pagare qualcosa?

E per il matrimonio? Non si richiede nulla per sè: naturalmente se si desiderano solennità, fiori, canti, suoni, bisogna pagarli: ma avete diritto di lagnarvene se procurate delle spese e disturbate personale estraneo alla cerimonia?

E per assistere alla Messa o alle altre funzioni bisogna forse pagare? No, è evidente perciò se si vuole che la Messa o le funzioni si facciano a nostra intenzione o si vogliono contornare di solennità è logico che le spese vive ed il disturbo siano compensati.

Lo stesso avviene per i funerali: se si vogliono solennità, si provocano spese e si mette in moto del personale che bisogna compensare: se ci si contenta dei funerali semplici il diritto canonico

impone che siano fatti in modo decoroso, ma senza alcuna contribuzione.

E' vero che alle volte si prende occasione da qualche sacramento o da qualche funzione per fare un'offerta al Sacerdote o alla chiesa: ma si tratta di offerta completamente libera: l'obbligatorietà si ha soltanto quando al rito religioso si vuole aggiungere qualche pompa esteriore.

2. - *Ma la contribuzione per le sedie?* - E le questue? Intendiamoci bene: volete che l'uso d'una sedia in chiesa sia esclusivamente riservato a voi? E' una servitù che stabilite a gravame della chiesa: perchè non dovete pagarne la cauzione? La sedia rappresenta una specie di capitale che è giusto abbia a fruttare un interesse. Senza dubbio la sedia si potrebbe cedere gratuitamente. Ma chi ne paga il consumo? Chi provvede alle riparazioni e alle sostituzioni? Chi provvede al personale che ordina e distribuisce le sedie? Il parroco? ma perchè il parroco dovrebbe far fronte a queste spese mentre le sedie le adoperate voi con diritto d'esclusiva?

Ammettiamo pure che le contribuzioni anche minime, continuamente rinnovate possono essere più che sufficienti per le spese che le sedie importano... Il di più non è sprecato: è devoluto a compensare almeno in parte, le molte altre spese di paramenti, di arredi, di cera, di riscaldamento che si rinnovano continuamente. Non è forse giusto che coloro che ne approfittano, vi concorrano in questo modo? Anche nei giardini pubblici della città si versa una contribuzione per l'uso di panche e di sedie e nessuno se ne lagna. Dovrebbe essere diverso per le sedie in chiesa? Vi sono anche le questue. Sì, nessuno è obbligato a contribuirvi... D'altronde non si fanno per capriccio nè per farne spreco... Sono destinate alla manutenzione e alle riparazioni delle chiese... Se nessuno facesse delle offerte chi provvederebbe agli edifici e all'esercizio del culto?

3. - *E il precetto generale della Chiesa?* - Sì, vi è questo precetto generale che obbliga i fedeli a contribuire alle necessità della Chiesa e alla vita del clero. E che perciò? E' un principio generale che ogni lavoratore deve ricevere il prezzo delle sue fatiche e riceverlo da coloro a cui la fatica è di vantaggio. Perchè non dovrà essere così anche dei Sacerdoti? S. Paolo, nelle sue Epistole proclama, che, come ogni operaio ha diritto alla sua mercede, così il sacerdote che serve all'Altare deve vivere dell'altare. Un tempo gli stati provvedevano alla manutenzione delle chiese, alle spese del culto, al sostentamento dei Sacerdoti... oggi invece dappertutto venne soppresso quello che si chiama « il denaro del culto » d'onde la necessità che i fedeli, secondo il precetto che ne hanno, contribuiscano secondo la loro possibilità al fabbisogno delle chiese e del clero... Ne avranno gran merito perchè chi dona alla Chiesa dona a Dio.

DOMENICA VI DOPO PENTECOSTE

(Marco 8, 1-9)

LA CHIESA DOVREBBE OCCUPARSI ANCHE DELLA TERRA

L'Evangelo d'oggi ci ricorda la seconda moltiplicazione dei pani che è narrata con poche varianti, da S. Matteo e S. Marco. Vi è un qualche dubbio sulla località delle due moltiplicazioni che sono differenti solo nei dettagli. Tra i due prodigi è passato un certo tempo, forse un mese, la seconda venne effettuata nella decapoli, quando la folla da tre giorni seguiva Gesù: fu il Maestro che ne prese l'iniziativa col famoso grido « Misereor super turbam! » Ho pietà di questa folla! fu un atto di suprema misericordia che provvide a quella folla che avessero fame e non avessero da mangiare. Non mancano coloro che ricordano quel grido alla Chiesa, come se lo avesse dimenticato: e dicono « Invece di mirare sempre al cielo la Chiesa farebbe bene ad imitare Gesù ed occuparsi anche della terra ». Rispondiamo a questo rimprovero.

1. - *Richiamiamo completo l'insegnamento di Gesù.* - Volendo citare le parole di Gesù dobbiamo citarle al completo. Sì, Gesù ha detto: Ho pietà di questa folla che ha fame: ma ha detto pure: « Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia » ed è precisamente per condurre gli uomini al regno di Dio nel Cielo per i sentieri della giustizia sulla terra che Gesù ha fondato la sua Chiesa: perchè la Chiesa deve anzitutto occuparsi del regno di Dio e della sua giustizia! Possiamo ammettere benissimo che tale compito primario non dispensa la Chiesa dall'occuparsi anche delle cose della terra onde venire in aiuto degli affamati e dei bisognosi. Ma se questo è anche per la Chiesa un dovere, nessuno può accusarla di averlo trascurato.

2. - *La storia lo dimostra.* - Vi sono due maniere di combattere il male: la prima consiste nell'addolcire la sofferenza; la seconda nell'eliminare la causa. E' il metodo seguito dai medici: togliere il male e combattere le cause. Anche la Chiesa ha seguito questo programma.

Ad esempio l'intemperanza è una sorgente di miseria per il corpo che indebolisce e per le ricchezze che fa sprecare: la Chiesa condanna l'intemperanza e regola l'uso delle ricchezze.

Il gusto sfrenato del lusso getta il disordine nelle famiglie, impedisce di addolcire come si dovrebbe gli ultimi giorni dei genitori vecchi: chiude alla necessità dei poveri il cuore e la borsa dei ricchi. La Chiesa predica la mortificazione, impone dei limiti ai piaceri, fa un obbligo dell'elemosina. L'immoralità disonora gli individui, distrugge le famiglie, accumula rovine materiali e morali. La Chiesa la condanna in tutte le sue manifestazioni e ricorda

che ai puri è riservato l'ingresso nel regno dei cieli. Quelli che ascoltano la Chiesa combattono le passioni, risorgono dalle loro cadute, si perfezionano e contribuiscono, grazie all'opera della Chiesa ad evitare ciò che per loro è causa di miseria e di bisogno.

La Chiesa inoltre non si è disinteressata dal sollievo immediato delle miserie nuove. Gesù ha fatto distribuire il pane del miracolo dai suoi apostoli. La Chiesa ha suscitato gli apostoli della carità: ed ha ispirato le istituzioni caritative. Proprio ai suggerimenti della Chiesa dobbiamo la fondazione degli ospedali, degli asili, degli ospizi, i cui titoli indicano bene il fattivo religioso che ha suscitato queste opere per la terra, fecondate dalla benedizione del cielo. Ricordate tutto ciò che hanno fatto S. Vincenzo de' Paoli, S. Giuseppe Cottolengo: ciò che fanno le piccole Suore dei poveri: credete voi che siano guidate da un qualunque snobismo o da un facile dilettantismo? No, no. Tutti vi diranno: «E' la Chiesa che mi ha indotto a questo: senza la Chiesa non avremmo fatto nulla».

3. - *L'intervento diretto della Chiesa.* - Infine la Chiesa non si è limitata a ispirare i suoi figli, ha operato direttamente a sollievo dei miseri. Possiamo negare che oggi la sorte dei poveri, dei lavoratori non sia superiore a quella dell'epoca pagana? Sì, l'uomo può ancora essere costretto a lavori pesanti, come quelli delle miniere... ma almeno anche il lavoratore e il povero è un uomo libero e non più uno schiavo: ed è proprio la Chiesa che ha abrogato i principi sui quali poggiava la schiavitù...

Così la moglie del lavoratore gli è compagna al focolare e non è più una cosa...! E se il lavoratore ha migliorato le sue condizioni, la Chiesa con la sua sana morale, protegge i suoi beni più di quanto li proteggeva lo stato coi suoi gendarmi. Chi infatti ha proclamato che il lavoratore ha diritto al giusto salario per sè e per la sua famiglia? Leone XIII seguito da Pio XI e da Pio XII. Chi dapprima ha proclamato per l'operaio il riposo settimanale? ancora la Chiesa.

Sì, la Chiesa ricerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia; ma non dimentica le necessità della terra; e le benemerenze che si è acquistate in questo campo rappresentano una pagina apologetica di immenso valore e spiega l'ascendente e il prestigio che la Chiesa gode oggi nel mondo.

FESTA DI SAN PIETRO

(Matt. 16, 13-19)

CON MINIMI MEZZI I MASSIMI RISULTATI

Tale è il metodo della Divina Provvidenza: con dei minimi mezzi ottiene i massimi risultati. Con dei segni sensibili, forniti da elementi comuni, indica e conferisce la sua grazia di santificazione...

con delle persone che appaiono le più inidonee per eseguire delle missioni che riempiono di ammirazione il mondo e sono glorificate nella storia.

Così fece nella persona di S. Pietro: del pescatore di Galilea fece non solo un pescatore d'uomini, ma il suo Vicario in terra. Lo rivediamo nella solennità in cui l'urbe e l'orbe onorano il Principe degli Apostoli.

1. - *La vocazione di S. Pietro.* - « Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro e Andrea suo fratello, mentre gettavano in mare la rete, chè erano pescatori: e disse loro: « Venite dietro a me, vi farò pescatori d'uomini ». Ed essi subito, abbandonate le reti lo seguirono. E di lì andando innanzi vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, in una barca insieme con Zebedeo loro padre che rassettavano le reti e li chiamò. Ed essi subito abbandonate le reti e il padre lo seguirono ». Così S. Matteo (4, 18-22). S. Giovanni (1, 42) aggiunge due particolari che dànno risalto alla singolarità della vocazione di Pietro. Come Gesù l'ebbe dinanzi *lo guardò*: con uno sguardo particolare come l'artista guarda il blocco di marmo col quale vuole creare il suo capolavoro; poi gli disse: « Tu sei Simone figlio di Giona. Tu ti chiamerai Cefa che significa Pietro ». Gli cambiò il nome per indicare la trascendenza della missione che intendeva affidargli.

Di poi attese alla sua preparazione: lo volle uditore dei suoi discorsi e testimone dei suoi miracoli; gli conferì il privilegio con Giacomo e Giovanni, di presenziare alla Trasfigurazione del Tabor e di essergli più vicino all'agonia del Getzemani: non tralasciò occasione per formarlo all'apostolato che lo attendeva.

Pietro in verità aveva bisogno della didattica del Maestro: era uomo semplice bonario, tutto d'un pezzo, affezionato a Gesù: era impulsivo con gli altri e vi sono dei casi che dimostravano l'imperfezione della sua personalità. Ad esempio aveva protestato che sarebbe andato a morire con Gesù... al Getzemani aveva proposto a Gesù di menar le mani: ed incominciò subito a menarle... poche ore dopo nell'atrio del palazzo dei Pontefici rinnegò il suo Maestro... e ciò dopo che Gesù aveva fatto tanto per formarlo secondo i suoi disegni... era proprio un mezzo di per se stesso inadatto ai grandi risultati.

2. - *La Confessione di Pietro.* - Tuttavia Gesù lo elesse a grandi cose... Ma prima di conferirgli i supremi poteri, volle che egli facesse la sua professione di fede e proclamasse a Lui la propria sudditanza.

S'era a Cesarea di Filippo da l'altra parte del Giordano. Gesù sapeva benissimo ciò che il popolo diceva di Lui: ma volle farlo dire dagli Apostoli per provocare da Pietro la dichiarazione di fede nella sua divinità. « La gente chi dice che sia il figliuolo dell'uomo? » Ed essi risposero: altri dicono che è Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Gesù insiste: Ma voi che dite che io mi sia? In risposta Simon Pietro disse: Tu sei il Cristo

figlio di Dio vivente! (Matt. 16, 13, 17). Fu la prima professione di fede nella divinità di Gesù Cristo. Uscì spontanea dalle labbra di Pietro, senza preparazione, senza esitazione... perchè l'aveva pensato da tempo e l'aveva indicato non la luce degli uomini, quella della carne e del sangue, come dicevano gli Ebrei, ma la luce di Dio che gli aveva rivelato: Gesù non è solamente il Messia, l'unto, il Cristo inviato da Dio: è Dio egli stesso perchè figlio del Dio vivente. Tale la duplice dichiarazione che uscì dalle labbra di Pietro, felice d'averla appresa da Dio.

3. - *Il primato di Pietro.* - Se Pietro ha manifestato a Gesù la sua Fede: Gesù ha confidato a Pietro la sua Chiesa. «Ti dico che sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa: nè prevarranno contro di lei le porte dell'inferno. E darò a te le chiavi del regno dei cieli e qualunque cosa avrai legato sulla terra sarà legata anche in cielo: e qualunque cosa avrai sciolto sulla terra sarà sciolto anche in cielo (VI, 17, 19).

Era la promessa del primato: Gesù ha mantenuto la parola nonostante la triplice negazione di Pietro, allorchè dopo la risurrezione, ricevuta dall'Apostolo la triplice protesta di amore, gli confidò il mandato di pascere gli agnelli e le pecorelle e di confermare nella fede i suoi fratelli.

D'allora ecco di fronte le due città di cui parla S. Agostino: la Città di Satana con la sua potenza simboleggiata dalle porte dell'inferno: e la città di Dio pure con la sua potenza simboleggiata dalle porte del regno dei cieli: quale formidabile privilegio quello di Pietro! E' da Lui che bisognerà passare per entrare nel regno dei cieli poichè egli solo ne ha le chiavi: E' lui che indicherà agli uomini ciò che debbono credere e praticare per meritare il cielo: sarà Lui il dispensatore delle grazie che per mezzo dei sacramenti ci assicurano il possesso del cielo. Quando ci imporrà un legame sarà come se fosse imposto da Dio... e quando ci libererà saremo liberati da Dio medesimo.... Tale è S. Pietro... Restiamo fedeli a Lui nella persona dei suoi successori ed avremo garantita la salute eterna.

G. L.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1959 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

ROBERTO BERRUTI, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R. 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino

MARINO FRASCONI

L'ultimo dei Crociati

S. Paolo della Croce

fondatore dei Passionisti

pagine 394

con 24 illustrazioni

L. 500

L'Em.mo Card. Maurilio Fossati, Arcivescovo di Torino, ha definito questo « un « libro originale dal titolo scultorio, che « può bene essere avvicinato a un ro« manzo per l'agilità della narrazione e « l'interesse che desta », aggiungendo che « S. Paolo della Croce sembra portarci ai « tempi degli Asceti del Deserto, quando « la penitenza più austera diventava nor« ma cristiana di santità, ed è invece il « Santo di tutti i tempi, il Santo che do« vrebbe diventare di attualità, se si vuo« le che il cristianesimo riprenda la sua « vitalità ».

Le felici espressioni del Porporato ci esimerebbero da ulteriori commenti, se non ritenessimo efficace riportare anche il giudizio dato su « *L'Ultimo dei Crociati* » da Agostino Mittiga: « Scrivere la « vita di un Santo senza cadere nel so« lito errore di far addormentare il let« tore non è cosa facile. Nè, d'altra par« te si poteva fare una vita romanzata, « nella quale non si sa dove finisce la « vita (la storia) e dove cominci la fan« tasia (il romanzo). Qui lo scoglio è su« perato, e il libro si legge col più gran« de interesse e piacere ».

Il fondatore dei Passionisti non vi appare sotto l'aspetto oleografico della leggenda, martoriato e martoriante, ma nella sua statuaria imponenza di gigante dell'eroismo cristiano, di combattente indomito a pro della Chiesa e delle anime, generosissimo della più toccante e avvincente umanità, assurto ad alte e straordinarie comunicazioni divine, amante insaziato del Crocifisso, apostolo di redenzione, soave condottiero sulle vie del paradiso.

Esattamente inquadrato nei suoi tempi, frammezzo a vicissitudini personali laceranti di un agitato periodo storico, nessun lato della vita di S. Paolo rimane inesplorato. Fondatore geniale, superiore paterno, missionario infaticabile, singolare cappellano castrense, mistico, penitente, illuminato direttore di spirito, taumaturgo nascosto, egli è rivelato soprattutto dalla citazione di brani delle sue meravigliose lettere: testimonianza autobiografica e preziosa finora inutilizzata. La stessa Congregazione Passionista risulta da queste pagine vibranti quello che è effettivamente: ossia, un Istituto Religioso che da lungi spaventa e da vicino consola, cui è attribuita una parte di primo piano nell'operante Crociata di Cristo.

MONS. G. BARDI

Fior di Passione

Santa Gemma Galgani

Vergine Lucchese

(1878-1903)

In-16 - L. 250

La breve vita della vergine lucchese (1878-1903) fu delle più intense nell'ordine soprannaturale. Non c'è pagina della sua biografia, come non c'è quasi giorno della sua vita, dall'infanzia in poi, ch'ella non si presenti in diretta comunicazione con Dio, pur tra grandi sofferenze di spirito e di corpo. L'ordine soprannaturale si mostrò in modo sensibile e continuo con questa estatica, votata ai patimenti. Povera, umile, non riuscita alla vocazione del chiostro, si portò presto al disopra delle contingenze umane, vera mistica, vivendo in una luce vivida interiore, fatta, in moltissime manifestazioni del suo spirito come anche del corpo, nelle stigmate e nei mali che soffrì, mistero incomprensibile ai profani che vogliono rigettare il soprannaturale di quelle manifestazioni. Ebbe visioni continue e seppe trasfondere nelle lettere e nel suo dire sentimenti di una elevatezza incomparabile. Bella molto questa biografia, che ci dà fin da principio la chiarità del paesaggio lucchese e che illumina tutte le sue pagine del serafico candore della vergine, rendendocela con tanta evidenza presente, una vita che si legge con crescente interesse, con spirituale entusiasmo per l'umile beata che, fuori del mondo, lasciò tanto esempio a tutti.

(Rivista di Letture)

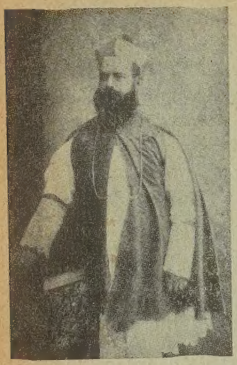

P. Emanuele
di S. Luigi Gonzaga
Pass.

Mons.
I. LUIGI AGOSTO

Vescovo di Nicopoli

Martire dei Diritti
della Chiesa
In-16 - L. 350
con illustrazioni

Questa vita rievoca le vicissitudini, le asprezze, le soddisfazioni, gli assilli, le peripezie, gli aneliti, le ansie, i tormenti, le vittorie, le angoscie, le trepidazioni della preziosa travagliata esistenza di chi, missionario passionista e presule insigne della diocesi di Nicopoli, creata dal genio di Leone XIII, morì martire venerato dei sacrosanti diritti della Chiesa.

La vita di questo vescovo canonizzabile è pervasa da un forte e sentito palpito di attualità, nei riguardi di quell'esasperante lotta contro la religione di Cristo che certo non potrà prevalere perchè Dio stesso sancì che le porte dell'inferno non prevarranno. L'edizione è integrata da un articolo riassuntivo di P. Aurelio Pass. e da una prefazione dell'On. La Pira.

Monsignor
Fernando Cento

San V. M. STRAMBI

Vescovo di Macerata
e di Tolentino

In-16, pag. 104
con illustr. - L. 200

La santità è una conquista. Nelle varie tappe percorse dal nuovo Santo si nota infatti lo sforzo della conquista.

Fanciullo, chierico, sacerdote, religioso passionista, predicatore, scrittore, vescovo, esule, consigliere di Papi, è una continua ascesa alle vette sublimi della santità, fino alla morte.

Offertosi vittima per ottenere la guarigione di Papa Leone XII, gravemente infermo, il sacrificio fu accettato e Dio lo chiamò a sè tre giorni dopo l'offerta.

« L'A. ha avuto sempre presente di scrivere un profilo non d'un personaggio qualsiasi, ma d'un santo; di qui la cura di mettere sempre in evidenza l'elemento soprannaturale che fu l'anima di tutta la vita e l'attività dello Strambi ».

P. A. Boschi, S. J.

Attualità della vita religiosa

In-16, pag. 64 - L. 150

Il presente opuscolo è una serena e ben ragionata esposizione della bellezza, utilità e attualità della vita religiosa, sia essa tutta dedicata al Signore nella preghiera e contemplazione, sia invece consacrata pure all'apostolato attivo a bene delle anime. Oggi non mancano, purtroppo, contro di essa, incomprensioni e pregiudizi, da parte anche di persone buone: ad essi risponde con convincente persuasività l'A. Le sue pagine sono un magnifico commento al Codice di diritto canonico, il quale dice, nel can. 487, che lo stato religioso è da aversi in onore da tutti. Ed è un commento anche sommamente autorevole, in quanto è, esso stesso, basato su numerosi discorsi del S. Padre, che non ha mancato, in diverse occasioni, di esaltare la vita religiosa, dicendo tra l'altro che la Chiesa aspetta molto da tutti i Religiosi, e prendendone apertamente la difesa contro le obiezioni mosse contro di essa, anche nel campo cattolico.

L'opuscolo sarà, senz'altro, assai utile non soltanto ai vari Istituti Religiosi, per meglio illuminare e orientare anime che, pur sentendo in sè la vocazione a una maggiore perfezione, spesso si dibattono fra incomprensioni ed incertezze, ma a tutti in genere, e specialmente a tutti i Sacerdoti. Questi in particolare leggeranno, con grande interesse e frutto, i capitoletti che l'A. consacra alla vicendevole comprensione e collaborazione fra Clero secolare e Religiosi. I voti e le conclusioni che egli formula serviranno a rinsaldare i vincoli di santa carità che devono sussistere fra di essi: se ne avvantaggeranno, con essi, i fedeli stessi, oggi specialmente che la battaglia contro i nemici della fede richiede unione compatta di forze, di intenti e di volontà.